

XIX legislatura

A.S. 1445:

“Conversione in legge del decreto-legge 7 aprile 2025, n. 45, recante ulteriori disposizioni urgenti in materia di attuazione delle misure del Piano nazionale di ripresa e resilienza e per l’avvio dell’anno scolastico 2025/2026”

Aprile 2025

n. 240



servizio del bilancio
del Senato



SERVIZIO DEL BILANCIO

Tel. 06 6706 5790 – SBilancioCU@senato.it – ✉ @SR_Bilancio

Il presente dossier è destinato alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari.

Si declina ogni responsabilità per l'eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge.

I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

Servizio del bilancio, (2025). Nota di lettura, «A.S. 1445: “Conversione in legge del decreto-legge 7 aprile 2025, n. 45, recante ulteriori disposizioni urgenti in materia di attuazione delle misure del Piano nazionale di ripresa e resilienza e per l'avvio dell'anno scolastico 2025/2026”». NL240, aprile 2025, Senato della Repubblica, XIX legislatura

INDICE

CAPO I DISPOSIZIONI URGENTI PER L'ATTUAZIONE DELLE MISURE DEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA	1
Articolo 1 (<i>Disposizioni urgenti per l'attuazione della riforma 1.1 degli istituti tecnici, Missione 4, Componente 1 del Piano nazionale di ripresa e resilienza</i>)	1
Articolo 2 (<i>Disposizioni urgenti per l'attuazione della riforma 2.1 del sistema di reclutamento dei docenti, Missione 4, Componente 1 del Piano nazionale di ripresa e resilienza</i>)	19
Articolo 3 (<i>Rimodulazione delle risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza assegnate al Ministero dell'istruzione e del merito</i>)	24
Articolo 4 (<i>Disposizioni urgenti per l'attuazione della riforma 4.1, Missione 1, Componente 3 del Piano nazionale di ripresa e resilienza, relativa alla professione di guida turistica</i>)	26
CAPO II MISURE URGENTI IN MATERIA DI ISTRUZIONE E MERITO E PER L'AVVIO DELL'ANNO SCOLASTICO 2025/2026	31
Articolo 5 (<i>Misure in materia di parità scolastica</i>)	31
Articolo 6 (<i>Misure urgenti in materia di welfare studentesco</i>)	34
Articolo 7 (<i>Disposizioni urgenti in materia di incarichi temporanei nelle scuole dell'infanzia paritarie</i>)	36
Articolo 8 (<i>Disposizioni urgenti per la prevenzione dell'uso di sostanze stupefacenti, delle dipendenze comportamentali e del disagio giovanile</i>)	36
Articolo 9 (<i>Misure urgenti in materia di procedure di reclutamento di funzionari del Ministero dell'istruzione e del merito</i>)	37
Articolo 10 (<i>Disposizioni urgenti per la promozione della internazionalizzazione degli ITS Academy – Piano Mattei</i>)	40

CAPO I
DISPOSIZIONI URGENTI PER L'ATTUAZIONE DELLE MISURE DEL
PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA

Articolo 1

(Disposizioni urgenti per l'attuazione della riforma 1.1 degli istituti tecnici, Missione 4, Componente 1 del Piano nazionale di ripresa e resilienza)

Il comma 1 modifica il decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144:

- alla lettera *a*) interviene sull'articolo 26 sopprimendo i riferimenti a decreti ministeriali contenuti ai commi 2 e 3. Gli aspetti su cui tali decreti avrebbero dovuto incidere non sono più demandati ad un decreto ministeriale ma disciplinati dagli Allegati al presente decreto-legge acclusi dalla successiva lettera *c*) al novellato decreto-legge n. 144 del 2022;
- alla lettera *b*) introduce l'articolo 26-*bis* ((Ulteriori misure per la riforma 1.1 degli istituti tecnici, Missione 4, Componente 1 del Piano nazionale di ripresa e resilienza). Nello specifico, il comma 1 dell'articolo 26-*bis* dispone che, ai fini dell'attuazione dell'articolo 26, a decorrere dall'anno scolastico 2026/2027, si provvede con il decreto del Ministro dell'istruzione e del merito adottato ai sensi del comma 4-*bis* del medesimo articolo 26, nonché, quanto alla definizione degli indirizzi, delle articolazioni e dei corrispondenti quadri orari e dei risultati di apprendimento, sulla base del profilo educativo culturale e professionale dello studente di cui all'Allegato 2-*bis* e del curriculum dei percorsi di istruzione tecnica di cui all'Allegato 2-*ter*, nei limiti del monte ore definito per le singole aree dalle Tabelle 1, 2 e 3 del medesimo Allegato 2-*ter*. Il medesimo comma stabilisce poi che, a decorrere dall'anno scolastico 2026/2027 – ai fini del rispetto della clausola di cui all'articolo 26, comma 6 (ovvero senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica) – il numero complessivo delle classi attivate negli istituti tecnici, che non potrà comunque essere superiore a quello delle classi presenti nell'anno scolastico 2023/2024, sia definito con decreto del Ministero dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze¹. Il comma 2 dispone che per le medesime finalità di cui al comma precedente, a decorrere dall'anno scolastico 2026/2027, gli istituti tecnici rilascino la certificazione delle competenze, a domanda dell'interessato, nei termini di quelle progressivamente acquisite dalle studentesse e dagli studenti ai diversi livelli intermedi e tenuto conto dei risultati di apprendimento del profilo, sulla base del modello di “certificato di competenze” di cui all'Allegato 2-*quater*.
- alla lettera *c*) aggiunge i menzionati Allegati 2-*bis*, 2-*ter* e 2-*quater* di cui, rispettivamente, agli allegati A, B e C annessi al decreto in esame.

Il comma 2 dell'articolo stabilisce che, ai fini del riordino della disciplina degli istituti tecnici di cui all'articolo 26 del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, si provvede con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge n. 400 del 1988, su proposta del Ministro dell'istruzione e del merito e acquisito il parere della Conferenza Unificata, nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e nel rispetto dei criteri indicati dal medesimo articolo 26 del decreto-legge n. 144 del 2022. Con effetto dalla data di entrata in vigore di tale regolamento, è quindi disposta l'abrogazione delle norme, anche di legge, individuate espressamente nel regolamento medesimo, regolatrici degli ordinamenti e dei percorsi dell'istruzione tecnica.

¹ La riforma degli istituti tecnici di cui al comma in esame è introdotta dall'anno scolastico 2026/2027 per le classi prime, dall'anno scolastico 2027/2028 per le classi seconde, dall'anno scolastico 2028/2029 per le classi terze, dall'anno scolastico 2029/2030 per classi quarte e dall'anno scolastico 2030/2031 per le classi quinte.

L'Allegato A introduce nel decreto-legge n. 144 del 2022 l'Allegato 2-*bis*, che delinea il profilo educativo, culturale e professionale (PECUP) dello studente a conclusione dei percorsi di istruzione tecnica.

L'Allegato B introduce nel decreto-legge n. 144 del 2022 l'Allegato 2-*ter*, che definisce il curriculum dei percorsi di istruzione tecnica. Il monte ore complessivo è organizzato in un primo biennio, in un secondo biennio e in un quinto anno secondo i criteri definiti dal medesimo Allegato.

L'Allegato C, infine, introduce nel decreto-legge n. 144 del 2022 l'Allegato 2-*quater*, che reca il modello di "certificato di competenze" progressivamente acquisite dalle studentesse e dagli studenti cui dovranno attenersi, in base al comma 2 del neo introdotto articolo 26-bis, gli istituti tecnici in qualità di enti titolati a rilasciare lo stesso a decorrere dall'anno scolastico 2026/2027.

Si riporta di seguito integralmente solo l'allegato B, alla luce della sua rilevanza per il riscontro della RT.

Allegato B

«ALLEGATO 2-*ter* (articolo 26-*bis*)

CURRICOLO DEI PERCORSI DI ISTRUZIONE TECNICA

1. Organizzazione dei percorsi

Il curriculum dei percorsi di istruzione tecnica è riorganizzato ai sensi dell'articolo 26-*bis* del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, e si struttura in un'area di istruzione generale nazionale e in un'area di indirizzo flessibile, comprensiva di una eventuale area territoriale.

Il monte ore complessivo è organizzato in un primo biennio, secondo biennio e un quinto anno secondo i seguenti criteri:

a) il primo biennio è indirizzato al consolidamento delle competenze di base e all'assolvimento dell'obbligo di istruzione, nonché all'introduzione allo studio degli elementi fondanti gli indirizzi del successivo triennio. Nel primo biennio, oltre alle attività orientative collegate al mondo del lavoro e delle professioni, è possibile realizzare, a partire dalla seconda classe, i percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento, ferma restando la durata complessiva minima prevista dall'articolo 1, comma 784 della legge del 30 dicembre 2018, n. 145;

b) il secondo biennio, a partire dal quale l'indirizzo si declina nelle articolazioni di cui all'articolo 26-*bis* del decreto-legge n. 144 del 2022, finalizzato a promuovere l'acquisizione di conoscenze, abilità e competenze professionalizzanti, in una logica di connessione ed integrazione tra saperi umanistici, scientifici, tecnici e tecnologici, anche attraverso la realizzazione di percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento, svolti mediante l'affidamento agli studenti di compiti di realtà preferibilmente in contesti produttivi;

c) un quinto anno che, utilizzando gli spazi di autonomia e flessibilità finalizzato al perseguimento dei seguenti obiettivi:

1) garantire gli strumenti idonei alle future scelte di lavoro o di studio, anche mediante tirocini, *stage*, nuclei tematici funzionali all'orientamento, alle professioni e alla prosecuzione degli studi;

2) realizzare il consolidamento delle competenze del profilo attraverso un rafforzamento dei raccordi con il mondo del lavoro e dei contesti produttivi di livello locale, nazionale e internazionale;

3) consentire la possibilità di svolgere le attività didattiche in tutte le forme di alleanza scuola-impresa previste dalla normativa vigente. A tal fine gli istituti tecnici possono stipulare convenzioni con ITS *Academy*, imprese e università finalizzate alla realizzazione di specifici percorsi per l'orientamento personalizzato.

2. Autonomia e flessibilità

Gli istituti tecnici, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, possono:

a) utilizzare la quota di autonomia del 20 per cento dell'orario complessivo del primo biennio, del secondo biennio e del quinto anno, distintamente calcolati per area di istruzione generale nazionale e area di indirizzo flessibile, tenuto conto dell'organico dell'autonomia di cui all'articolo 1, comma 5, della legge 13 luglio 2015, n. 107, anche per potenziare gli insegnamenti obbligatori di entrambe le aree e per attivare ulteriori insegnamenti. Nell'utilizzo della quota di autonomia, ciascuna disciplina non può essere decurtata in misura superiore al 25 per cento del suo complessivo monte ore nel quinquennio, secondo quanto previsto dai quadri orari dei singoli indirizzi o articolazioni;

b) utilizzare gli spazi di flessibilità, in coerenza con i risultati di apprendimento previsti dal Profilo educativo, culturale e professionale di cui all'Allegato 2-*bis* e con i profili dei diversi indirizzi e di studi articolazione per

l'attivazione degli interventi previsti dal precedente paragrafo 1, lettera c) nel limite del 30 per cento del monte ore del quinto anno.

A. Area di istruzione generale nazionale comune al settore economico e al settore tecnologico-ambientale

L'area di istruzione generale nazionale, comune a tutti i percorsi, è finalizzata allo sviluppo di una cultura di base essenziale per la formazione della persona, che include la relazione tra l'area umanistica e l'area scientifica e tecnologica e si struttura secondo il monte ore della Tabella 1.

Tabella 1. Monte ore Area di istruzione generale nazionale

Quota del curriculum	Ambiti	1° biennio	2° biennio	5° anno
		Monte ore	Monte ore	Monte ore
Area di istruzione generale nazionale	Linguistico	462	462	198
	Matematico	264	198	99
	Storico-geografico	165	132	66
	Giuridico-economico	132		
	Scienze motorie	132	132	66
	RC o attività alternative	66	66	33
Totale Area istruzione generale nazionale		1221	990	462

B. Area di indirizzo flessibile

L'Area di indirizzo flessibile è finalizzata all'acquisizione delle competenze e dei saperi scientifico-tecnologici e giuridico-economici di carattere generale e specifici dei diversi indirizzi. Nell'Area è ricompresa una quota del curriculum a disposizione delle istituzioni scolastiche per il potenziamento dei diversi insegnamenti, per l'introduzione di nuove discipline e per l'eventuale attivazione dell'area territoriale indirizzata allo sviluppo di competenze coerenti con le esigenze del territorio e i fabbisogni formativi espressi dal mondo del lavoro e delle professioni. L'attivazione dell'Area territoriale è integrata nell'offerta formativa nell'ambito del PTOF ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275.

L'Area di indirizzo flessibile si struttura secondo il monte ore della Tabella 2, per il settore economico, e della Tabella 3 per il settore tecnologico-ambientale.

Tabella 2. Monte ore Area di indirizzo flessibile settore economico

Quota del curriculum	Ambiti	1° biennio	2° biennio	5° anno
		Monte ore	Monte ore	Monte ore
Area di indirizzo flessibile	Scienze sperimentali	264		
	Elementi di base dell'indirizzo	495		
	Elementi caratterizzanti l'indirizzo		924	297
	Quota del curriculum a disposizione della scuola	132	198	231
<i>di cui in compresenza</i>			132 (*)	99 (*)
Totale Area di indirizzo flessibile		891	1122	528

(*) I percorsi del settore economico previgenti con un monte ore di compresenze complessivo nel secondo biennio e nel quinto anno maggiore di 231 ore, mantengono la quota oraria eccedente.

Tabella 3. Monte ore Area di indirizzo flessibile settore tecnologico-ambientale

Quota del curriculumo	Ambiti	1° biennio	2° biennio	5° anno
		Monte ore	Monte ore	Monte ore
Area di indirizzo flessibile	Scienze sperimentali	297		
	Tecnologie di base	198		
	Elementi di base dell'indirizzo	264		
	Elementi caratterizzanti l'indirizzo		924	297
	Quota del curriculumo a disposizione della scuola	132	198	231
<i>di cui in compresenza</i>		330	561	297
Totale Area di indirizzo flessibile		891	1122	528

Disposizioni speciali

Percorso di specializzazione di Enotecnico: il percorso si sviluppa quale ulteriore annualità successiva al conseguimento del diploma di istruzione tecnica del settore Agricoltura, afferente all'area della viticoltura ed enologia. In sede di definizione dei risultati di apprendimento e del quadro orario sono individuati i requisiti per l'attivazione dei percorsi, le modalità di accesso per gli studenti, la valutazione periodica e finale e il rilascio del Diploma di specializzazione di Enotecnico referenziato al V° livello del Quadro nazionale delle qualificazioni (QNQ-EQF).

Percorsi della formazione marittima: al fine di garantire gli obblighi di conformità alle Convenzioni internazionali e alle direttive comunitarie in materia di formazione della gente di mare, la definizione dei quadri orari dei rispettivi percorsi può discostarsi dal quadro orario di cui alle Tabelle 1, 2 e 3 del presente allegato, ferma restando l'invarianza di organico. ».

La RT evidenzia che l'articolo 1 è essenziale per consentire il raggiungimento del target della riforma 1.1 della Missione 4 "Istruzione e ricerca" Componente 1 del PNRR.

Rileva che per tale motivo, il comma 1 consolida con l'introducendo articolo 26-bis al decreto-legge n. 144 del 2022, a decorrere dall'anno scolastico 2026/2027, le disposizioni contenute nel decreto del Ministro dell'istruzione e del merito adottato ai sensi dell'articolo 26, comma 4-bis, del predetto decreto-legge e prevede che alla definizione degli indirizzi, delle articolazioni e dei corrispondenti quadri orari e dei risultati di apprendimento si provveda sulla base del profilo educativo culturale e professionale dello studente di cui all'Allegato 2-bis e del curriculumo dei percorsi di istruzione tecnica di cui all'Allegato 2-ter.

In particolare, si definisce la cornice ordinamentale dei percorsi di istruzione tecnica. Il curriculumo si struttura in un'area di istruzione generale nazionale, comune a tutti i percorsi e finalizzata allo sviluppo di una cultura di base essenziale per la formazione della persona, e in un'area di indirizzo flessibile, finalizzata all'acquisizione delle

competenze e dei saperi scientifico-tecnologici e giuridico-economici di carattere generale e specifici dei diversi indirizzi.

All'interno dell'Area di indirizzo "flessibile" è prevista la possibilità di prevedere una eventuale Area territoriale indirizzata allo sviluppo di competenze coerenti con le esigenze del territorio e i fabbisogni formativi espressi dal mondo del lavoro e delle professioni. Il curriculum è distinto in un primo biennio, un secondo biennio e un ultimo quinto anno, ciascuno con una propria funzione in relazione agli apprendimenti.

Si provvede, inoltre, alla determinazione del monte ore complessivo, alla disciplina delle ore in compresenza in relazione alla loro funzione didattico-orientativa e alle regole relative all'utilizzo della quota di autonomia e flessibilità, attraverso la previsione di specifiche iniziative senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Con riferimento al percorso di specializzazione di Enotecnico, l'Allegato 2-ter specifica che il percorso può essere attivato nei limiti delle dotazioni organiche del personale docente a tal fine previste per l'anno scolastico 2009/2010.

Con riguardo ai percorsi della formazione marittima, si precisa che la definizione dei quadri orari deve avvenire a invarianza di organico.

Inoltre, a decorrere dall'anno scolastico 2026/2027, per dare attuazione all'articolo 26, comma 3, del citato decreto-legge n. 144/2022, si dispone il rilascio da parte degli istituti tecnici, in qualità di enti titolati ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera g), del decreto legislativo 15 gennaio 2013, n. 13, a domanda dell'interessato, della certificazione delle competenze progressivamente acquisite dalle studentesse e dagli studenti ai diversi livelli intermedi e tenuto conto dei risultati di apprendimento del profilo, sulla base del modello di "certificato di competenze" di cui all'Allegato 2-quater.

Allegato a – CALCOLO di invarianza finanziaria

La metodologia individuata per dimostrare l'invarianza finanziaria si articola nelle seguenti quattro fasi:

- 1) ricostruzione della situazione a legislazione vigente, secondo i quadri orari previsti nel D.P.R. n. 88/2010;
- 2) previsione della situazione "post-riforma", secondo i nuovi quadri orari derivanti dalla riforma in esame;
- 3) confronto tra il fabbisogno di docenti identificati al punto 1, con il fabbisogno di docenti identificati al punto 2 e considerazioni economiche associate;
- 4) computo degli impatti finanziari per anno scolastico ed esercizio finanziario.

1) Ricostruzione della situazione a legislazione vigente

Al fine di stimare gli effetti sull'organico derivanti dall'applicazione della riforma, è necessario determinare il fabbisogno di posti di personale docente a legislazione vigente.

Il fabbisogno di docenti di categoria A e B occorrenti ad assicurare i vigenti ordinamenti scolastici è pari al numero di classi moltiplicato per il numero di ore annuali di insegnamento previste. Il numero risultante deve, infine, essere diviso per 594, cioè l'orario annuale di insegnamento frontale, il quale prevede 18 ore di insegnamento settimanale per 33 settimane annue.

Al fine di determinare il numero di classi è stato preso come riferimento l'a.s. 2023/2024, in cui sono state attivate 39.901 classi (cfr tabella 1).

Tabella 1: Classi attivate a.s. 2023/2024

Settore	Classi attivate a.s. 2023/2024					
	I anno	II anno	III anno	IV anno	V anno	Totale
Economico	3.020	2.755	2.847	2.955	3.033	14.610
Tecnologico	5.252	5.192	5.103	4.877	4.867	25.291
Totale	8.272	7.947	7.950	7.832	7.900	39.901

Per la definizione delle ore di insegnamento annuali, gli allegati B e C annessi al DPR 88/2010 dispongono l'orario di insegnamento per i docenti di categoria A e di categoria B per i settori e gli indirizzi di istruzione tecnica (cfr. Tabella 2).

Ai fini della relazione, non sono state considerate le ore di insegnamento di religione cattolica o attività alternative poiché di competenza di docenti di categoria atipica rispetto alla suddivisione standard (categorie A e B) e non modificate dalla riforma in oggetto.

Tabella 2: Quadri orari a legislazione vigente

Settore	Categoria docenti	Quadri orari per indirizzo a legislazione vigente				
		I anno	II anno	III anno	IV anno	V anno
Economico*	A	1.023	1.023	1.023	1.023	1.023
	B	-	-	-	-	-
Totale		1.023	1.023	1.023	1.023	1.023
Tecnologico	A	1.056	1.023	1.023	1.023	1.023
	B	165	99	264	297	330
Totale		1.221	1.122	1.287	1.320	1.353

* Nel settore Economico, secondo gli attuali ordinamenti, non sono previsti docenti di categoria B (ITP) salvo che per l'articolazione Sistemi Informativi Aziendali, indirizzo Amministrazione, Finanza e Marketing, con una previsione di n. 99 ore annuali di compresenza nel secondo biennio e nell'ultimo anno. Ai fini della presente relazione tale specificità non viene considerata nella Tabella 2, costituendo quest'ultima la rappresentazione della macrostruttura degli ordinamenti.

Il monte ore totale a ordinamenti vigenti è riportato, per i docenti di categoria A e B, nella Tabella 3*.

Tabella 3: Monte ore totale docenti – legislazione vigente

Settore	Categoria docenti	Monte ore totale docenti a legislazione vigente				
		I anno	II anno	III anno	IV anno	V anno
Economico	A	3.089.460	2.818.365	2.912.481	3.022.965	3.102.759
	B	-	-	67.023	68.706	68.211
	Totale	3.089.460	2.818.365	2.979.504	3.091.671	3.170.970
Tecnologico	A	5.546.112	5.311.416	5.220.369	4.989.171	4.978.941
	B	866.580	514.008	1.347.192	1.448.469	1.606.110
	Totale	6.412.692	5.825.424	6.567.561	6.437.640	6.585.051
Totale nazionale	A	8.635.572	8.129.781	8.132.850	8.012.136	8.081.700
	B	866.580	514.008	1.414.215	1.517.175	1.674.321
	Totale	9.502.152	8.643.789	9.547.065	9.529.311	9.756.021

* Nella Tabella 3, essendo una tabella di dettaglio, è considerato nel settore economico il monte ore dei docenti di categoria B derivanti dall'articolazione "Sistemi informativi aziendali" che, nell'a.s. 2023/2024, conta un numero di classi pari a n. 677 nel terzo anno, n. 694 nel quarto anno e n. 689 nel quinto anno.

Il fabbisogno a legislazione vigente è quindi pari a 69.011 docenti di categoria A e 10.079 docenti di categoria B, per un totale di 79.090 docenti² (cfr. tabella 4).

Tabella 4: Fabbisogno docenti per anno a legislazione vigente

Settore	Categoria docenti	Docenti per anno di corso a legislazione vigente					
		I anno	II anno	III anno	IV anno	V anno	Totale
Economico	A	5.201	4.745	4.903	5.089	5.224	25.162
	B	-	-	113	116	115	344
	Totale	5.201	4.745	5.016	5.205	5.339	25.506
Tecnologico	A	9.337	8.942	8.789	8.399	8.382	43.849
	B	1.459	865	2.268	2.439	2.704	9.735
	Totale	10.796	9.807	11.057	10.838	11.086	53.584
Totale nazionale	A	14.538	13.687	13.692	13.488	13.606	69.011
	B	1.459	865	2.381	2.555	2.819	10.079
	Totale	15.997	14.552	16.073	16.043	16.425	79.090

2) Previsione della situazione "post-riforma"

Ai fini del calcolo del fabbisogno di docenti in seguito all'entrata in vigore della riforma, viene utilizzata la medesima metodologia per il calcolo del fabbisogno a legislazione vigente tenuto conto della previsione del numero di classi che dovranno costituirsi, al fine di garantire che l'attuazione della riforma avvenga senza nuovi o maggiori oneri.


Riguardo al numero di classi, sono stati adottati i seguenti parametri di riferimento:

- Incidenza dell'indice di denatalità sul numero di iscrizioni degli studenti: il fenomeno registra una riduzione generale del numero di studenti nelle diverse tipologie di istituzioni scolastiche che risulta in media pari a circa l'1,3% nel quinquennio a.s.19/20, 20/21, 21/22, 22/23, 23/24 (cfr. grafico 1). Questo indice

² Si precisa che sono stati effettuati degli arrotondamenti all'unità, utilizzando il seguente criterio: se il valore è maggiore o uguale a 0,5, è stato arrotondato all'unità superiore; se inferiore a 0,5, all'unità inferiore.

suggerisce di adottare un corrispondente decremento degli iscritti al secondo grado di istruzione, e quindi agli istituti tecnici, nei prossimi anni.


Grafico 1: Anagrafe nazionale studenti (ANS) a.s. 19/20, 20/21, 21/22, 22/23, 23/24



- Valore effettivo di decremento del numero di iscritti negli istituti tecnici: nel quinquennio che va dall'anno scolastico 2019/2020 al 2023/2024, il numero di studenti negli istituti tecnici è rimasto relativamente stabile (cfr. Grafico 2). Le iscrizioni agli istituti tecnici quindi, si attestano in lieve controtendenza rispetto al complessivo andamento delle iscrizioni di cui al Grafico 1.

Dal Grafico 2 emerge, in particolare, che il fenomeno della denatalità ha inciso negli ultimi due anni del periodo considerato, 2022/2023 e 2023/2024, determinando una decrescita in controtendenza rispetto alla media del quinquennio. Questa decrescita si è attestata allo 0,65% su base annua;

Grafico 2: Focus avvio anno scolastico a.s. 19/20, 20/21, 21/22, 22/23, 23/24



- previsione di un valore incrementale delle iscrizioni negli istituti tecnici post-riforma considerato uno degli obiettivi prioritari dell'intervento regolamentare che si prefigge l'ampliamento della platea degli studenti. Le novità introdotte dalla riforma intendono infatti stabilire un collegamento più diretto con il mondo del lavoro, anche attraverso l'integrazione con gli Istituti Tecnologici Superiori (ITS *Academy*). Queste misure sono progettate per ridurre la dispersione

scolastica e aumentare l'occupabilità dei diplomati, rendendo gli istituti tecnici maggiormente attrattivi per studenti e famiglie.

Pertanto, in un'ottica prudenziale, tenuto conto:

- della decrescita della popolazione studentesca dell'1,3% sopra descritto che tendenzialmente subirà un progressivo incremento con conseguente decremento del numero di studenti iscritti negli anni a venire;
- del registrato tasso di decremento dello 0,65% su base annua per gli iscritti agli istituti tecnici nel periodo 2022/2023 e 2023/2024, anch'esso tendenzialmente in progressivo, anche se più marginale, incremento;
- di una previsione in positivo, a mitigare gli effetti del decremento, di un possibile incremento di iscritti quale risultante degli esiti della riforma che si sviluppano su un periodo di cinque anni scolastici (a.s. 26/27, 27/28, 28/29, 29/30, 30/31),

appare congruo attestare il coefficiente di riduzione del numero di iscritti agli istituti tecnici ad un indice pari allo 0,75%.

Sulla base di tale valore, si stima un numero di classi attivabili nell'a.s. 2026/2027 pari a 39.601 (cfr. tabella 5), con una riduzione di 300 classi rispetto all'a.s. 2023/2024. Si assume, inoltre, che la distribuzione degli studenti tra i vari indirizzi dell'istruzione tecnica non sia influenzata dalla nuova normativa e che nulla cambi con riguardo alle percentuali di bocciatura, poiché si tratta di un fattore non influenzato direttamente dalle previsioni contenute nello schema di decreto in oggetto. Nella tabella 5 vengono riportate il numero massimo di classi attivate nell'a.s. 2026/2027 e nei successivi anni di applicazione della riforma (a.s. 2027/2028, 2028/2029, 2029/2030, 2030/2031).

In ogni caso, al fine di rendere effettiva la clausola di invarianza finanziaria prevista dall'articolo 26, comma 2, del Decreto-Legge 23 settembre 2022, n. 144 per l'adozione del regolamento di riforma degli istituti tecnici, la predetta riduzione in valore assoluto dovrà comunque essere garantita al netto delle eventuali ulteriori riduzioni che dovessero essere previste da provvedimenti legislativi o normativi o da fattori esterni non correlati alla diminuzione degli alunni e studenti.

Tabella 5: Stima classi attivate a.s. 2026/2027 e successivi

Settore	Stima classi attivate a.s. 2026/2027 e s.s.					
	I anno	II anno	III anno	IV anno	V anno	Totale
Economico	2.997	2.734	2.826	2.933	3.010	14.500
Tecnologico	5.213	5.153	5.064	4.840	4.831	25.101
Totale	8.210	7.887	7.890	7.773	7.841	39.601

Per quanto concerne i quadri orari per anno di corso, gli stessi sono stati desunti dall'allegato 2-ter. Nella tabella 6, sono riportati i quadri orari per ciascuna annualità, al netto delle ore di insegnamento della religione cattolica o attività alternative.

Tabella 6: Quadri orari previsti dalla riforma

Settore	Categoria docenti	Quadri orari per indirizzo post-riforma				
		I anno	II anno	III anno	IV anno	V anno
Economico*	A	1.023	1.023	1.023	1.023	957
	B	-	-	66	66	99
Totale		1.023	1.023	1.089	1.089	1.056
Tecnologico	A	1.023	1.023	1.023	1.023	957
	B	165	165	264	297	297
Totale		1.188	1.188	1.287	1.320	1.254

* L'Allegato 2-ter stabilisce che, per i percorsi del settore economico, il monte ore di compresenze nel secondo biennio e nel quinto anno sia pari a 231 ore. Sussiste, tuttavia, una articolazione dell'indirizzo Amministrazione, finanza e marketing e precisamente l'articolazione Sistemi Informativi Aziendali (SIA), che nel pre-riforma già prevedeva un numero di ore di compresenza pari a 297 ore, quindi superiore al monte ore definito nel post-riforma.

Lo schema di riforma ha previsto per questi percorsi il mantenimento della quota oraria eccedente pari a 66 ore. Si evidenziano di seguito il numero di classi stimate afferenti all'articolazione SIA per l'a.s. 2026/2027 (sulla base dell'ultima annualità 2023/2024), sul totale delle classi stimate per l'a.s. 2026/2027 di cui alla Tabella 5:

- Classi terze: n.672 di n.2826
- Classi quarte: n. 689 di n.2.933
- Classi quinte: n.684 di n. 3.010

Il monte ore totale necessario nella situazione "post-riforma", per i docenti di categoria A e B, tenuto conto delle risultanze dei valori delle Tablelle 5 e 6, è riportato nella tabella 7.

Tabella 7: Monte ore totale docenti – post-riforma

Settore	Categoria docenti	Monte ore totale docenti "post riforma"				
		I anno	II anno	III anno	IV anno	V anno
Economico	A	3.065.931	2.796.882	2.890.998	3.000.459	2.880.570
	B	-	-	208.692	216.315	297.990
	Totale	3.065.931	2.796.882	3.099.690	3.216.774	3.178.560
Tecnologico	A	5.332.899	5.271.519	5.180.472	4.951.320	4.623.267
	B	860.145	850.245	1.336.896	1.437.480	1.434.807
	Totale	6.193.044	6.121.764	6.517.368	6.388.800	6.058.074
Totale nazionale	A	8.398.830	8.068.401	8.071.470	7.951.779	7.503.837
	B	860.145	850.245	1.545.588	1.653.795	1.732.797
	Totale	9.258.975	8.918.646	9.617.058	9.605.574	9.236.634

Il fabbisogno a seguito dell'entrata in vigore della riforma a livello nazionale è pari a 67.331 docenti di categoria A e 11.183 docenti di categoria B, per un totale di 78.514³ docenti (cfr. tabella 8).

³ Si precisa che sono stati effettuati degli arrotondamenti all'unità, utilizzando il seguente criterio: se il valore è maggiore o uguale a 0,5, è stato arrotondato all'unità superiore; se inferiore a 0,5, all'unità inferiore.

Tabella 8: Fabbisogno docenti per anno di corso a seguito dell'entrata in vigore della riforma

Settore	Categoria docenti	Docenti per anno di corso "post riforma"					
		I anno	II anno	III anno	IV anno	V anno	Totale
Economico	A	5.162	4.709	4.867	5.051	4.849	24.638
	B	-	-	351	364	502	1.217
	Totale	5.162	4.709	5.218	5.415	5.351	25.855
Tecnologico	A	8.978	8.875	8.721	8.336	7.783	42.693
	B	1.448	1.431	2.251	2.420	2.416	9.966
	Totale	10.426	10.306	10.972	10.756	10.199	52.659
Totale nazionale	A	14.140	13.584	13.588	13.387	12.632	67.331
	B	1.448	1.431	2.602	2.784	2.918	11.183
	Totale	15.588	15.015	16.190	16.171	15.550	78.514

3) Confronto situazione pre/post-riforma e considerazioni finali

Confrontando il fabbisogno a legislazione vigente e nella situazione “post-riforma” emerge che, complessivamente, il fabbisogno di docenti diminuisce di 576 unità: si stima un decremento dei docenti abilitati alle classi di concorso A (1.680 unità) ed un aumento dei docenti abilitati alle classi di concorso B (1.104 unità – cfr. tabella 9).

Tabella 9: Confronto docenti legislazione pre/post-riforma

Settore	Categoria docenti	Differenza docenti pre/post riforma					
		I anno	II anno	III anno	IV anno	V anno	Totale
Totale nazionale	A	- 398	- 103	- 104	- 101	- 974	- 1.680
	B	- 11	566	221	229	99	1.104
	Totale	- 410	463	119	127	- 875	- 576

In particolare, la diminuzione di fabbisogno per le classi di concorso A (docenti A) è giustificata dalla diminuzione di 33 ore (1 a settimana) di insegnamento generale nel primo anno di corso e 66 ore (2 a settimana) di insegnamento generale nell’ultimo anno di corso (per tutti i settori e gli indirizzi).

L’aumento di fabbisogno per le classi di concorso B, invece, trova riscontro:

- nell’introduzione di n. 66 ore di copresenza nel terzo e nel quarto anno di corso e di n. 99 ore di copresenza nel quinto anno del settore economico (al netto dell’indirizzo “*Amministrazione, Finanza e Marketing – articolazione Sistemi Informativi*” che già prevedeva e mantiene le ore di copresenza);
- nell’aumento di n. 66 ore di copresenza al primo biennio di tutti gli indirizzi afferenti al settore tecnologico;
- nella diminuzione di n. 33 ore di copresenza nell’ultimo anno di tutti gli indirizzi afferenti al settore tecnologico.

Si rappresenta che il nuovo assetto ordinamentale dell’istruzione tecnica derivante dalla riforma in esame non determina situazioni di esubero, poiché la riduzione nel fabbisogno di docenti di categoria A è pari al circa il 2,5% (1.680 unità su 69.011 previste a legislazione vigente) che, analizzata nell’arco del quinquennio, risulta assorbibile nel ricambio fisiologico conseguente alle cessazioni dal servizio. Né è possibile che le scelte delle scuole in relazione alla quota di autonomia, agli spazi di

flessibilità o all'articolazione delle cattedre possano determinare situazioni di esubero. Infatti, in tutti e tre i casi si applica quanto previsto dall'articolo 1, commi 12 e 13, della legge n. 107 del 2015 per l'organico dell'autonomia. Cioè, le scelte didattiche delle scuole saranno accettate dagli USR unicamente nei limiti in cui non comportino esuberi.

4) Computo degli effetti finanziari per annualità

Ai fini del computo dell'impatto finanziario, è importante notare che i nuovi ordinamenti entreranno in vigore a partire dall'anno scolastico 2026/2027 in modo graduale per classi di corso. Nel breve e medio periodo, la previsione di spesa differisce da quella a regime per il diverso numero di anni di corso coinvolti nei nuovi ordinamenti e per la diversa incidenza della riforma negli anni. Per il computo degli effetti finanziari nel breve e medio periodo, dunque, è necessario tener conto del fatto che i nuovi ordinamenti si applicano a un numero crescente di anni di corso, dal primo anno nell'a.s. **2026/2027**, sino a tutti e cinque nell'a.s. **2030/2031**.

Relativamente al parametro stipendiale utilizzato per la determinazione del costo associato a ciascun docente di categoria A e B, viene preso in considerazione lo stipendio lordo Stato di un docente di scuola secondaria di secondo grado nella classe stipendiale da 0 a 8 anni di anzianità di servizio. Esso è pari, per i docenti di categoria A, a 37.510 euro, e a 34.890 euro per i docenti di categoria B.

4.1 Impatto finanziario per anno scolastico

Tenuto conto del fabbisogno di docenti previsto per le diverse annualità (vedi Tabella 8) e considerata la prima classe stipendiale, si ottiene l'impatto per anno scolastico (cfr. tabella 10).

Tabella 10: Impatto finanziario per anno scolastico

Categoria docenti	Impatto finanziario per anno scolastico				
	a.s. 2026 / 2027	a.s. 2027 / 2028	a.s. 2028 / 2029	a.s. 2029 / 2030	a.s. 2030 / 2031 e s.s.
A	- 30.308.080 €	- 30.308.080 €	- 30.308.080 €	- 30.308.080 €	- 63.016.800 €
B	- 2.651.640 €	- 17.305.440 €	- 25.644.150 €	- 34.331.760 €	- 38.518.560 €
Totale	- 32.959.720 €	- 13.002.640 €	- 4.663.930 €	- 4.023.680 €	- 24.498.240 €

Di seguito, si riporta il dettaglio dell'impatto finanziario per anno scolastico.

Anno scolastico 2026/2027

Ai fini del calcolo dell'impatto finanziario relativo all'anno scolastico 2026/2027, viene presa in considerazione la stima delle classi attivate per tale anno. Le uniche classi interessate dagli effetti della riforma sono le classi prime, per un totale di 8.210 sezioni (cfr. tabella 11).

Tabella 11: Stima classi attivate per l'a.s. 2026/2027

Settore	Stima classi attivate a.s. 2026/2027					
	I anno	II anno	III anno	IV anno	V anno	Totale
Economico	2.997	2.734	2.826	2.933	3.010	14.500
Tecnologico	5.213	5.153	5.064	4.840	4.831	25.101
Totale	8.210	7.887	7.890	7.773	7.841	39.601

Nell'anno scolastico 2026/2027, a fronte di una diminuzione di fabbisogno di docenti di categoria A pari a n.808 e un minor fabbisogno di docenti di categoria B pari a n.76 unità si prevede una diminuzione di spesa pari a euro 32.959.720 (cfr. tabella 12 e 13).

Tabella 12: Differenza docenti a.s. 2026/2027

Settore	Categoria docenti	Differenza docenti a.s. 2026/2027					
		I anno	II anno	III anno	IV anno	V anno	Totale
Economico	A	- 39	- 36	- 36	- 38	- 40	- 189
	B	-	-	- 1	- 1	- 1	- 3
	Totale	- 39	- 36	- 37	- 39	- 41	- 192
Tecnologico	A	- 359	- 67	- 68	- 63	- 62	- 619
	B	- 11	- 6	- 17	- 19	- 20	- 73
	Totale	- 370	- 73	- 85	- 82	- 82	- 692
Totale nazionale	A	- 398	- 103	- 104	- 101	- 102	- 808
	B	- 11	- 6	- 18	- 20	- 21	- 76
	Totale	- 409	- 109	- 122	- 121	- 123	- 884

Tabella 13: Differenza costi a.s. 2026/2027

Settore	Categoria docenti	Differenza costi docenti a.s. 2026/2027					
		I anno	II anno	III anno	IV anno	V anno	Totale
Economico	A	- 1.462.890 €	- 1.350.360 €	- 1.350.360 €	- 1.425.380 €	- 1.500.400 €	- 7.089.390 €
	B	- €	- €	- 34.890 €	- 34.890 €	- 34.890 €	- 104.670 €
	Totale	- 1.462.890 €	- 1.350.360 €	- 1.385.250 €	- 1.460.270 €	- 1.535.290 €	- 7.194.060 €
Tecnologico	A	- 13.466.090 €	- 2.513.170 €	- 2.550.680 €	- 2.363.130 €	- 2.325.620 €	- 23.218.690 €
	B	- 383.790 €	- 209.340 €	- 593.130 €	- 662.910 €	- 697.800 €	- 2.546.970 €
	Totale	- 13.849.880 €	- 2.722.510 €	- 3.143.810 €	- 3.026.040 €	- 3.023.420 €	- 25.765.660 €
Totale nazionale	A	- 14.928.980 €	- 3.863.530 €	- 3.901.040 €	- 3.788.510 €	- 3.826.020 €	- 30.308.080 €
	B	- 383.790 €	- 209.340 €	- 628.020 €	- 697.800 €	- 732.690 €	- 2.651.640 €
	Totale	- 15.312.770 €	- 4.072.870 €	- 4.529.060 €	- 4.486.310 €	- 4.558.710 €	- 32.959.720 €

Anno scolastico 2027/2028

Ai fini del calcolo dell'impatto finanziario relativo all'anno scolastico 2027/2028, viene presa in considerazione la stima delle classi attivate dall'a.s. 2026/2027. Le classi interessate dagli effetti della riforma sono le classi prime e seconde, per un totale di 16.097 sezioni (cfr. tabella 14).

Tabella 14: Stima classi attivate per l'a.s. 2027/2028

Settore	Stima classi attivate a.s. 2027/2028					
	anno	II anno	III anno	IV anno	V anno	Totale
Economico	2.997	2.734	2.826	2.933	3.010	14.500
Tecnologico	5.213	5.153	5.064	4.840	4.831	25.101
Totale	8.210	7.887	7.890	7.773	7.841	39.601

Nell'anno scolastico 2027/2028, a fronte di una diminuzione di fabbisogno di docenti di categoria A pari a 808 e un maggior fabbisogno di docenti di categoria B pari a n.496 unità, si prevede una diminuzione di spesa pari a euro 13.002.640 (cfr. tabelle 15 e 16).

Tabella 15: Differenza docenti a.s. 2027/2028

Settore	Categoria docenti	Differenza docenti a.s. 2027/2028					
		I anno	II anno	III anno	IV anno	V anno	Totale
Economico	A	39	36	36	38	40	189
	B	-	-	1	1	1	3
	Totale	39	36	37	39	41	192
Tecnologico	A	359	67	68	63	62	619
	B	11	566	17	19	20	499
	Totale	370	499	85	82	82	120
Totale nazionale	A	398	103	104	101	102	808
	B	11	566	18	20	21	496
	Totale	409	463	122	121	123	312

Tabella 16: Differenza costi a.s. 2027/2028

Settore	Categoria docenti	Differenza costi docenti a.s. 2027/2028					
		I anno	II anno	III anno	IV anno	V anno	Totale
Economico	A	1.462.890 €	1.350.360 €	1.350.360 €	1.425.380 €	1.500.400 €	7.089.390 €
	B	- €	- €	34.890 €	34.890 €	34.890 €	104.670 €
	Totale	1.462.890 €	1.350.360 €	1.385.250 €	1.460.270 €	1.535.290 €	7.194.060 €
Tecnologico	A	13.466.090 €	2.513.170 €	2.550.680 €	2.363.130 €	2.325.620 €	23.218.690 €
	B	383.790 €	19.747.740 €	593.130 €	662.910 €	697.800 €	17.410.110 €
	Totale	13.849.880 €	17.234.570 €	3.143.810 €	3.026.040 €	3.023.420 €	5.808.580 €
Totale nazionale	A	14.928.980 €	3.863.530 €	3.901.040 €	3.788.510 €	3.826.020 €	30.308.080 €
	B	383.790 €	19.747.740 €	628.020 €	697.800 €	732.690 €	17.305.440 €
	Totale	15.312.770 €	15.884.210 €	4.529.060 €	4.486.310 €	4.558.710 €	13.002.640 €

Anno scolastico 2028/2029

Ai fini del calcolo dell'impatto finanziario relativo all'anno scolastico 2028/2029, viene presa in considerazione la stima delle classi attivate dall'a.s. 2026/2027. Le classi interessate dagli effetti della riforma sono le classi prime, seconde e terze, per un totale di 23.987 sezioni (cfr. tabella 17).

Tabella 17: Stima classi attivate per l'a.s. 2028/2029

Settore	Stima classi attivate a.s. 2028/2029					
	I anno	II anno	III anno	IV anno	V anno	Totale
Economico	2.997	2.734	2.826	2.933	3.010	14.500
Tecnologico	5.213	5.153	5.064	4.840	4.831	25.101
Totale	8.210	7.887	7.890	7.773	7.841	39.601

Nell'anno scolastico 2028/2029, a fronte di una diminuzione di fabbisogno di docenti di categoria A pari a 808 e un aumento di fabbisogno di docenti di categoria B pari a 735 unità, si prevede una diminuzione di spesa pari a euro 4.663.930 (cfr. tabella 18 e 19).

Tabella 18: Differenza docenti a.s. 2028/2029

Settore	Categoria docenti	Differenza docenti a.s 2028/2029					
		I anno	II anno	III anno	IV anno	V anno	Totale
Economico	A	39	36	36	38	40	189
	B	-	-	238	1	1	236
	Totale	39	36	202	39	41	47
Tecnologico	A	359	67	68	63	62	619
	B	11	566	17	19	20	499
	Totale	370	499	85	82	82	120
Totale nazionale	A	398	103	104	101	102	808
	B	11	566	221	20	21	735
	Totale	409	463	117	121	123	73

Tabella 19: Differenza costi a.s. 2028/2029

Settore	Categoria docenti	Differenza costi docenti a.s 2028/2029					
		I anno	II anno	III anno	IV anno	V anno	Totale
Economico	A	1.462.890 €	1.350.360 €	1.350.360 €	1.425.380 €	1.500.400 €	7.089.390 €
	B	- €	- €	8.303.820 €	34.890 €	34.890 €	8.234.040 €
	Totale	1.462.890 €	1.350.360 €	6.953.460 €	1.460.270 €	1.535.290 €	1.144.650 €
Tecnologico	A	13.466.090 €	2.513.170 €	2.550.680 €	2.363.130 €	2.325.620 €	23.218.690 €
	B	383.790 €	19.747.740 €	593.130 €	662.910 €	697.800 €	17.410.110 €
	Totale	13.849.880 €	17.234.570 €	3.143.810 €	3.026.040 €	3.023.420 €	5.808.580 €
Totale nazionale	A	14.928.980 €	3.863.530 €	3.901.040 €	3.788.510 €	3.826.020 €	30.308.080 €
	B	383.790 €	19.747.740 €	7.710.690 €	697.800 €	732.690 €	25.644.150 €
	Totale	15.312.770 €	15.884.210 €	3.809.650 €	4.486.310 €	4.558.710 €	4.663.930 €

Anno scolastico 2029/2030

Ai fini del calcolo dell'impatto finanziario relativo all'anno scolastico 2029/2030, viene presa in considerazione la stima delle classi attivate dall'a.s. 2026/2027. Le classi interessate dagli effetti della riforma sono le classi prime, seconde, terze e quarte, per un totale di 31.760 sezioni (cfr. tabella 20).

Tabella 20: Stima classi attivate per l'a.s. 2029/2030

Settore	Stima classi attivate a.s. 2029/2030					
	I anno	II anno	III anno	IV anno	V anno	Totale
Economico	2.997	2.734	2.826	2.933	3.010	14.500
Tecnologico	5.213	5.153	5.064	4.840	4.831	25.101
Totale	8.210	7.887	7.890	7.773	7.841	39.601

Nell'anno scolastico 2029/2030, a fronte di una diminuzione di fabbisogno di docenti di categoria A pari a 808 e un aumento di fabbisogno di docenti di categoria B pari a 984 unità, si prevede un aumento di spesa pari a euro 4.023.680 (cfr. tabella 21 e 22).

Tabella 21: Differenza docenti a.s. 2029/2030

Settore	Categoria docenti	Differenza docenti a.s. 2029/2030					
		I anno	II anno	III anno	IV anno	V anno	Totale
Economico	A	39	36	36	38	40	189
	B	-	-	238	248	1	485
	Totale	39	36	202	210	41	296
Tecnologico	A	359	67	68	63	62	619
	B	11	566	17	19	20	499
	Totale	370	499	85	82	82	120
Totale nazionale	A	398	103	104	101	102	808
	B	11	566	221	229	21	984
	Totale	409	463	117	128	123	176

Tabella 22: Differenza costi a.s. 2029/2030

Categoria docenti	Differenza costi docenti a.s. 2029/2030					
	I anno	II anno	III anno	IV anno	V anno	Totale
A	1.462.890 €	1.350.360 €	1.350.360 €	1.425.380 €	1.500.400 €	7.089.390 €
B	- €	- €	8.303.820 €	8.652.720 €	34.890 €	16.921.650 €
Totale	1.462.890 €	1.350.360 €	6.953.460 €	7.227.340 €	1.535.290 €	9.832.260 €
A	13.466.090 €	2.513.170 €	2.550.680 €	2.363.130 €	2.325.620 €	23.218.690 €
B	383.790 €	19.747.740 €	593.130 €	662.910 €	697.800 €	17.410.110 €
Totale	13.849.880 €	17.234.570 €	3.143.810 €	3.026.040 €	3.023.420 €	5.808.580 €
A	14.928.980 €	3.863.530 €	3.901.040 €	3.788.510 €	3.826.020 €	30.308.080 €
B	383.790 €	19.747.740 €	7.710.690 €	7.989.810 €	732.690 €	34.331.760 €
Totale	15.312.770 €	15.884.210 €	3.809.650 €	4.201.300 €	4.558.710 €	4.023.680 €

Anno scolastico 2030/2031

Ai fini del calcolo dell'impatto finanziario relativo all'anno scolastico 2030/2031, viene presa in considerazione la stima delle classi attivate dall'a.s. 2026/2027. Le classi interessate dagli effetti della riforma sono tutte le classi, per un totale di 39.601 sezioni (cfr. tabella 23).

Tabella 23: Stima classi attivate per l'a.s. 2030/2031

Settore	Stima classi attivate a.s. 2030/2031					
	I anno	II anno	III anno	IV anno	V anno	Totale
Economico	2.997	2.734	2.826	2.933	3.010	14.500
Tecnologico	5.213	5.153	5.064	4.840	4.831	25.101
Totale	8.210	7.887	7.890	7.773	7.841	39.601

Nell'anno scolastico 2030/2031 e successivi, anno in cui la riforma entra a regime, si prevede una diminuzione di fabbisogno di docenti di categoria A pari a 1.680 e un aumento di fabbisogno di docenti di categoria B pari a 1.104 unità.

Di conseguenza, si prevede una diminuzione di spesa pari a euro 24.498.240 (cfr. tabella 24 e 25).

Tabella 24: Differenza docenti a.s. 2030/2031

Settore	Categoria docenti	Differenza docenti a.s 2030/2031					
		I anno	II anno	III anno	IV anno	V anno	Totale
Economico	A	39	36	36	38	375	524
	B	-	-	238	248	387	873
	Totale	39	36	202	210	12	349
Tecnologico	A	359	67	68	63	599	1.156
	B	11	566	17	19	288	231
	Totale	370	499	85	82	887	925
Totale nazionale	A	398	103	104	101	974	1.680
	B	11	566	221	229	99	1.104
	Totale	409	463	117	128	875	576

Tabella 25: Differenza costi a.s. 2030/2031

Settore	Categoria docenti	Differenza costi docenti a.s 2030/2031					
		I anno	II anno	III anno	IV anno	V anno	Totale
Economico	A	1.462.890 €	1.350.360 €	1.350.360 €	1.425.380 €	14.066.250 €	19.655.240 €
	B	- €	- €	8.303.820 €	8.652.720 €	13.502.430 €	30.458.970 €
	Totale	1.462.890 €	1.350.360 €	6.953.460 €	7.227.340 €	563.820 €	10.803.730 €
Tecnologico	A	13.466.090 €	2.513.170 €	2.550.680 €	2.363.130 €	22.468.490 €	43.361.560 €
	B	383.790 €	19.747.740 €	593.130 €	662.910 €	10.048.320 €	8.059.590 €
	Totale	13.849.880 €	17.234.570 €	3.143.810 €	3.026.040 €	32.516.810 €	35.301.970 €
Totale nazionale	A	14.928.980 €	3.863.530 €	3.901.040 €	3.788.510 €	36.534.740 €	63.016.800 €
	B	383.790 €	19.747.740 €	7.710.690 €	7.989.810 €	3.454.110 €	38.518.560 €
	Totale	15.312.770 €	15.884.210 €	3.809.650 €	4.201.300 €	33.080.630 €	24.498.240 €

4.2 Impatto per esercizio finanziario

Si rappresenta che, il calcolo degli oneri per esercizio finanziario, rappresentato nella tabella 26, viene determinato come segue: l'impatto per singolo anno scolastico (cfr. tabella 10) incide per i primi 4/12 su un esercizio finanziario (da settembre a dicembre) e per gli ulteriori 8/12 sul successivo (da gennaio ad agosto).

Dal modello che si riporta di seguito, parametrato sulle stime sopra rappresentate, elaborate secondo un'ottica prudentiale, si evince che la riforma in esame non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Sempre in un'ottica prudentiale, non vengono scontati sui saldi di finanza pubblica i potenziali effetti di risparmio illustrati nella seguente tabella.

Tabella 26: Impatto per esercizio finanziario

	Impatto finanziario per e.f.					
	2026	2027	2028	2029	2030	2031 e s.s.
Impatto finanziario	- 10.986.573,33 €	- 26.307.360,00 €	- 10.223.070,00 €	- 1.768.060,00 €	- 5.483.626,67 €	- 24.498.240,00 €

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica non espone valori.

Al riguardo, per i profili di quantificazione, occorre osservare che il terzo periodo del comma 7 dell'articolo 17 della legge di contabilità prescrive che, in presenza di norme che interessino il comparto scuola, la RT debba indicare le ipotesi demografiche

e di flussi migratori assunte per l'elaborazione delle previsioni della popolazione scolastica, nonché ogni altro elemento utile per la verifica delle quantificazioni.

A tale proposito, la RT fornisce dati demografici, non di previsione ma di consuntivo, dell'ultimo quinquennio, da cui risulta un calo della popolazione studentesca dell'1,3% medio annuo, integrati da dati di consuntivo specifici sugli istituti tecnici con un aumento nel quinquennio dello 0,27% e un decremento negli ultimi due anni dello 0,65% su base annua. La RT poi afferma che va previsto un valore incrementale delle iscrizioni negli istituti tecnici perché uno degli obiettivi della riforma è l'ampliamento della platea degli studenti: tale fattore dovrebbe mitigare gli effetti del decremento. Tutto ciò premesso, la RT afferma che appare congruo applicare un coefficiente di riduzione dello 0,75%.

Oltre a rilevare che non sono fornite indicazioni circa le ipotesi di flussi migratori come previsto dalla legge di contabilità, con riferimento alla ricostruzione effettuata dalla RT andrebbero fornite maggiori spiegazioni circa la valutazione di congruità del coefficiente di riduzione dello 0,75%, maggiore quindi della riduzione avvenuta negli ultimi due anni (pari allo 0,65%), nonostante la RT affermi che si prevede un possibile incremento degli iscritti agli istituti tecnici. Si può peraltro rilevare che il ricorso ai dati di consuntivo per la quantificazione rispetto ai dati di previsione potrebbe risultare prudentiale e sovrastimare la platea, considerata la continua decrescita delle nascite.

La RT espone poi in dettaglio i quadri di calcolo degli effetti finanziari attesi, distintamente per anno scolastico ed esercizio finanziario dal 2026 al 2031 e a decorrere, stimati sulla base dei quadri orari e dei connessi fabbisogni organici di personale docente, previsti all'esito della revisione dei percorsi formativi della istruzione tecnico-professionale, ponendoli a confronto con quelli previsti ai sensi della legislazione vigente, pervenendo alla evidenziazione di risparmi di spesa (tabella 26). Sul punto sarebbe utile ripercorrere almeno per sommi capi l'iter logico utilizzato per la stima degli effetti finanziari, anche al fine di scrutarne la coerenza e verificare la congruità e trasparenza dei parametri impiegati.

Si riscontrano positivamente i calcoli del monte ore totale a ordinamenti vigenti, di cui alla tabella 3, alla luce delle classi attivate e dei quadri orari degli anni scolastici. Anche il calcolo del fabbisogno docenti per anno a legislazione vigente di cui alla tabella 4, alla luce del monte ore totale e del monte ore per docente, indicato in 594 ore, viene riscontrato positivamente.

L'esposizione del quadro di sintesi dei fabbisogni organici previsti a legislazione vigente è integrata dal calcolo del fabbisogno di docenti previsto all'esito della entrata in vigore della riforma del ciclo di studi, per cui la RT ipotizza una riduzione di 300 classi nell'anno scolastico 2026/2027 rispetto all'anno scolastico 2023/2024 applicando il citato fattore di riduzione dello 0,75%. Sono quindi indicati i quadri orari post riforma previsti per ciascuna classe del nuovo ciclo di studi (Tabella 6), con cui si perviene alla determinazione del monte ore totale docenti (Tabella 7) e del relativo fabbisogno, per ciascuna classe del ciclo di studi (Tabella 8). La RT afferma che i quadri orari sono stati desunti dall'allegato 2-ter al decreto-legge in esame. Alla luce di tali parametri si

riscontrano positivamente i calcoli delle varie tabelle per le quali è possibile verificare la stima del fabbisogno di docenti post-riforma.

Dal confronto tra la determinazione del fabbisogno di docenti previsto ai sensi della legislazione vigente e quello previsto all'esito della riforma (Tabella 9), la RT trae la previsione di un complessivo decremento dei docenti abilitati alle classi di concorso A (-1.680 unità) contrapposto ad un incremento dei docenti abilitati alle classi di concorso B (1.104 unità) (Tabella 4 - Tabella 8).

La RT effettua quindi la stima dell'impatto finanziario, utilizzando parametri stipendiali, di cui si rileva la congruità, in ragione del costo annuo per docente indicato dal Conto Annuale al 2023, pur non disponendo di dati di dettaglio distinti per categoria A e B⁴.

Si osserva tuttavia che non è possibile riscontrare gli effetti di impatto finanziario correlati ai singoli anni ma solo quelli a regime dall'anno scolastico 2030/2031. Infatti, a partire dal primo anno la RT afferma che viene presa in considerazione la stima delle classi attivate per tale anno e quindi le uniche classi interessate sono le classi prime. Nell'applicare la differenza di docenti pre e post riforma viene però considerato il totale di tutti e cinque gli anni (vedi ultima colonna tabella 12) anziché la differenza relativa al solo primo anno. Andrebbero quindi forniti chiarimenti sui criteri di calcolo utilizzati per i singoli anni nell'applicazione del differenziale di docenti. In ogni caso, in un'ottica prudenziale, si evidenzia che gli effetti di risparmio stimati dalla RT non risultano scontati sui saldi di finanza pubblica.

Articolo 2

(Disposizioni urgenti per l'attuazione della riforma 2.1 del sistema di reclutamento dei docenti, Missione 4, Componente 1 del Piano nazionale di ripresa e resilienza)

Il comma 1 novella l'articolo 59, comma 10, lettera d), del decreto-legge n. 73 del 2021, cui è aggiunta, in fine, la previsione secondo cui, prioritariamente rispetto all'utilizzo delle graduatorie dei concorsi subito precedenti al PNRR (la disposizione indica tali procedure mediante il riferimento all'articolo 47, comma 11, primo periodo del decreto-legge n. 36 del 2022), in relazione ai candidati idonei ivi presenti e fermo restando quanto previsto dal secondo e terzo periodo della medesima disposizione, a decorrere dai concorsi banditi nell'anno 2023 (ossia i concorsi svolti con le modalità previste in attuazione del PNRR), la graduatoria dei concorsi è altresì integrata, per un triennio a decorrere dall'anno della relativa pubblicazione, con i candidati risultati idonei per avere raggiunto o superato il punteggio minimo previsto per il superamento della prova orale, in misura non superiore al 30 per cento dei posti messi a concorso. La disposizione prosegue chiarendo che dalla graduatoria si attinge, fermo restando il diritto all'immissione in ruolo per i vincitori del concorso, in misura pari ai posti vacanti e disponibili che residuano dopo le immissioni in ruolo effettuate a legislazione vigente e comunque nel limite delle assunzioni annuali autorizzate, salvi i posti di cui ai concorsi per il personale

⁴ I dati del Conto annuale aggiornati al 2023 indicano una retribuzione media annua lorda dei (docenti laureati e/o diplomati a t.i. pari a 36.283 euro lordi (Lordo Stato), si cui 32.035 euro di componenti riferibili al trattamento economico fondamentale (Tabellare, I.I.S., R.I.A.) e 4.248 euro di componenti accessorie. Tale importo andrebbe aggiornato con gli incrementi contrattuali disposti per il biennio 2022-2024 (5,78%) e per il triennio 2025-2027 (5,4%), integrato dalla contribuzione a carico del dipendente secondo le aliquote vigenti (8,5%). Cfr. Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della R.G.S, tavole sul sito *internet* del Dipartimento.

docente per i quali abbia avuto inizio la procedura di autorizzazione a bandire e nel limite delle autorizzazioni di spesa previste a legislazione vigente e nel rispetto del regime autorizzatorio centralizzato sulle assunzioni nelle pubbliche amministrazioni (posto a carico della Presidenza del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 39, commi 3 e 3-*bis*, della legge 27 dicembre 1997, n. 449). Le graduatorie in questione sono utilizzate secondo un ordine di priorità temporale.

Il comma 2 inserisce nell'articolo 399 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, dedicato all'accesso ai ruoli del personale della scuola, i commi 3-*ter* e 3-*quater*. Il comma 3-*ter* prevede che, fatta eccezione per i docenti della scuola dell'infanzia, primaria e secondaria, a qualunque titolo titolari di contratto a tempo indeterminato su ogni tipologia di posto, ovvero, a tempo determinato ai sensi dell'articolo 13, comma 2 (vincitori del concorso non abilitati che abbiano svolto un servizio di almeno tre anni scolastici), e dell'articolo 18-*bis*, commi 4 e 5, (vincitori del concorso con almeno 30 CFU/CFA del percorso di formazione iniziale e insegnanti di sostegno supplenti) del decreto legislativo n. 59 del 2017, i candidati che abbiano conseguito almeno il punteggio minimo previsto per il superamento della prova orale in un concorso bandito a decorrere dal 2020 per posti di tipo comune e di sostegno nella scuola dell'infanzia, primaria e secondaria, siano inseriti, su domanda, a decorrere dall'anno scolastico successivo a quello di pubblicazione della relativa graduatoria, in un apposito elenco regionale, aggiornabile annualmente, da cui si attinga, a decorrere dall'anno scolastico 2026/2027 (ossia dopo la scadenza del target M4C1-14 del PNRR che, si ricorda, dovrà essere raggiunto entro il secondo trimestre del 2026), in caso di esaurimento delle graduatorie dei concorsi per il personale docente indetti ai sensi dell'articolo 59, comma 10, del decreto-legge n. 73 del 2021 (ovvero svolti annualmente con la nuova procedura semplificata prevista, in via ordinaria, per effetto dell'attuazione della riforma PNRR). Il medesimo comma dispone poi che, con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, da adottare entro il 31 dicembre di ciascun anno, siano definite le modalità di costituzione, funzionamento e aggiornamento dell'elenco di cui al periodo precedente, fermo restando che l'ordinamento interno dell'elenco dovrà seguire il criterio cronologico dei concorsi sostenuti dai richiedenti nonché l'ordine del punteggio ottenuto nell'ambito di tali concorsi. Il comma 3-*quater* stabilisce che i docenti della scuola dell'infanzia, primaria e secondaria, a qualunque titolo destinatari di nomina a tempo indeterminato su ogni tipologia di posto ovvero di nomina a tempo determinato ai sensi dei menzionati articoli 13, comma 2, e 18-*bis*, commi 4 e 5, del decreto legislativo n. 59 del 2017 (ossia gli stessi soggetti di cui al comma precedente), accettino l'assegnazione della sede scolastica ovvero rinuncino alla stessa entro cinque giorni dalla data di assegnazione della sede scolastica, e in caso di assegnazione a decorrere dal 28 agosto comunque entro il 1° settembre dell'anno scolastico di riferimento. La mancata accettazione della sede scolastica nei termini indicati è considerata d'ufficio come rinuncia alla nomina e determina la decadenza dall'incarico conferito e, conseguentemente, la cancellazione dalla graduatoria dell'insegnamento per il quale la nomina è stata conferita. La norma prosegue disponendo che l'accettazione dell'assegnazione della sede scolastica comporta l'impossibilità di partecipare alle procedure per il conferimento degli incarichi a tempo determinato e, comunque, di ottenere incarichi di supplenza per l'anno scolastico di riferimento. È stabilito che la decorrenza dei contratti sottoscritti non può essere anteriore alla data del 1° settembre.

Il comma 3 interviene sull'articolo 17, comma 2, lettera b), del decreto legislativo n. 59 del 2017, ai sensi del quale, per una percentuale decrescente nel corso del tempo, la quota di posti di docente vacanti e disponibili nelle scuole secondarie da coprire mediante lo scorrimento delle graduatorie di merito (nel suo complesso pari al 50 per cento dei posti vacanti e disponibili) è coperta attingendo alle graduatorie del concorso straordinario bandito nel 2018 e riservato ai docenti abilitati. A titolo esemplificativo, per l'anno scolastico 2024/2025 la quota di posti da coprire attingendo alle graduatorie del concorso è pari al 40 per cento del complessivo 50 per cento, e cioè al 20 per cento dei posti disponibili (il restante 30 per cento è destinato alle graduatorie del concorso successivo, quello bandito nel 2020). La disposizione in commento interviene sul secondo periodo di tale lettera b), disponendo che le frazioni di posto (si intende, le frazioni di posto eventualmente derivanti dal calcolo della percentuale prevista per

quell'anno), se maggiori o uguali a 0,5, sono arrotondate, non più per difetto, come previsto dal testo previgente, bensì per eccesso.

Il comma 4 aggiunge il comma 2-ter all'articolo 4 del decreto-legge n. 255 del 2001, con cui si prevede che, in deroga al termine previsto dal comma 1 della medesima disposizione (il 31 agosto di ciascun anno), al fine del raggiungimento degli obiettivi previsti dalla riforma 2.1 della Missione 4, Componente 1, del PNRR, limitatamente all'anno scolastico 2025/2026, le procedure assunzionali del personale docente sono completate entro il 31 dicembre 2025 attingendo anche alle graduatorie pubblicate dopo il 31 agosto 2025, comunque non oltre il 10 dicembre 2025, dei concorsi banditi ai sensi dell'articolo 59, comma 11, del decreto-legge n. 73 del 2021 (si tratta dei concorsi PNRR 2). I vincitori dei predetti concorsi, inseriti nelle graduatorie pubblicate dopo il 31 agosto 2025 e comunque non oltre il 10 dicembre 2025, scelgono la sede definitiva tra i posti vacanti residuati a seguito delle assunzioni a tempo indeterminato effettuate entro il 31 agosto 2025 e resi indisponibili (ai fini delle assunzioni dei summenzionati vincitori) prima del conferimento delle supplenze annuali (di cui all'articolo 4, commi 1 e 2, della legge n. 124 del 1999), in numero pari a quello dei posti banditi nei concorsi di cui al primo periodo. I docenti di cui al precedente periodo assumono servizio presso la sede individuata entro cinque giorni dall'assegnazione della sede medesima. È quindi stabilito che i medesimi docenti, eventualmente beneficiari per l'anno scolastico 2025/2026 di un contratto a tempo determinato su posto vacante nella medesima regione e classe di concorso per la quale sono risultati vincitori, sino confermati su tale posto. La disposizione prosegue affermando che, nelle more dell'espletamento delle procedure assunzionali di cui al comma in esame, i posti vacanti resi indisponibili ai sensi del secondo periodo sono (provvisoriamente) coperti mediante contratti a tempo determinato, sino alla nomina dell'avente diritto, assegnati sulla base delle graduatorie di istituto. E' previsto che ai vincitori dei concorsi di cui al secondo periodo, se in possesso di abilitazione, si applica l'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo n. 59 del 2017 (per cui sono sottoposti a un periodo annuale di prova in servizio, il cui positivo superamento determina l'effettiva immissione in ruolo) o, se privi di abilitazione, si applica quanto previsto dagli articoli 13, comma 2, e 18-bis, comma 4, del medesimo decreto legislativo n. 59 del 2017 (per cui sottoscrivono un contratto annuale di supplenza con l'Ufficio scolastico regionale a cui afferisce l'istituzione scolastica scelta e devono svolgere il percorso universitario e accademico di formazione iniziale ai fini dell'abilitazione, conseguita la quale sono assunti a tempo indeterminato e sottoposti al periodo annuale di prova in servizio).

La RT ribadisce che l'articolo interviene in materia di attuazione della Riforma 2.1 del sistema di reclutamento dei docenti – M4C1 del PNRR). L'intervento di cui al comma 1 ha carattere ordinamentale, e non comporta un aggravio di spesa rispetto alla disciplina attualmente prevista. Tale intervento normativo opera sulle facoltà assunzionali già previste a legislazione vigente limitandosi a prevedere la possibilità di coprire i posti rimasti vacanti e disponibili a valle dell'espletamento delle procedure concorsuali mediante utilizzo dei soggetti che hanno superato le prove dei concorsi PNRR, ma che per punteggio non sono rientrati nella graduatoria dei vincitori. A tal fine – in analogia con quanto previsto in generale per tutti i concorsi delle pubbliche amministrazioni (v. art. 35, comma 5-ter del D.Lgs. n. 165/2001) – la disposizione prevede l'integrazione delle graduatorie, a decorrere da quella del primo concorso PNRR, con i candidati che hanno raggiunto almeno il punteggio minimo previsto per il superamento delle prove concorsuali in una misura non superiore al 30% dei posti banditi.

Sul punto, **la relazione illustrativa** evidenzia che qualora il numero dei posti vacanti dopo la mobilità risulti maggiore del numero dei posti a bando, la differenza non può ad

oggi essere assegnata al personale di ruolo, per cui si determina di ricorrere a personale a t.d. con incarichi di supplenza. La r.i. riporta i dati che attestano come, per ambiti regionali, i posti banditi per le procedure concorsuali PNRR su determinate classi di concorso siano rimasti non assegnabili in quanto ha presentato istanza di partecipazione un numero di aspiranti inferiore ai posti banditi. Emerge che 7.139 posti complessivi (pari all'11% circa dei posti messi a bando) non hanno avuto un numero sufficiente di aspiranti; in altri casi, il medesimo fenomeno si è manifestato solo in una procedura.

Sul comma 2 **la RT** rileva che la disposizione introduce i commi 3-ter e 3-quater all'articolo 399 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, senza determinare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello stato come di seguito specificato. Il nuovo comma 3-ter dell'articolo 399 del Testo unico istruzione prevede l'istituzione di un elenco generale istituito in ciascuna regione utilizzabile esclusivamente sui posti rimasti vacanti e disponibili a seguito delle immissioni in ruolo ai sensi dei concorsi ordinari nonché dell'utilizzo della quota degli idonei del 30% prevista dal comma 1. La disposizione opera esclusivamente su posti già banditi ed ha natura ordinamentale senza oneri aggiuntivi a carico dello Stato. Il comma 3-quater prevede l'esplicita accettazione della sede assegnata in qualità di aventi titolo all'assunzione ovvero la rinuncia alla stessa entro 5 giorni dall'individuazione della data di assegnazione della sede scolastica e comunque, in caso di assegnazione a decorrere dal 28 agosto, entro il 1° settembre dell'anno scolastico di riferimento. La decorrenza dei contratti sottoscritti non può essere anteriore alla data del 1° settembre. Tale meccanismo consente di individuare anticipatamente, rispetto all'inizio dell'anno scolastico, le eventuali rinunce, in modo tale da determinare, in un momento dell'anno antecedente, quali siano i posti vacanti e disponibili, in modo da poterli rendere disponibili per le immissioni in ruolo già a valere sull'anno scolastico di riferimento. Inoltre, si prevede che, accettando l'assunzione con contratto a tempo indeterminato o a tempo determinato finalizzato al ruolo, l'aspirante non possa prendere parte alle procedure di assegnazione delle supplenze o, comunque, non possa essere assegnatario di supplenza per l'anno scolastico di riferimento.

Rileva che la norma, pertanto, ha natura ordinamentale, prevedendo un meccanismo che consente di individuare anticipatamente, rispetto all'inizio dell'anno scolastico, le eventuali rinunce, in modo tale da determinare quali siano i posti vacanti e disponibili e non comporta oneri a carico dello Stato.

Sul comma 3 rileva che la disposizione modifica l'articolo 17, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59 e incide esclusivamente sulle modalità del calcolo dell'arrotondamento che determina la ripartizione dei posti di docente vacanti e disponibili nelle scuole secondarie da assegnare tra le graduatorie di merito della procedura del 2018 e quella del 2020 prevedendo che le frazioni di posto siano arrotondate per eccesso se uguali o maggiori a 0,5 invece che per difetto. La disposizione, pertanto, ha natura ordinamentale e non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

In merito al comma 4 assicura che la norma ha natura meramente procedurale e, comunque, interviene nell'ambito delle facoltà assunzionali già previste a legislazione

vigente. Infatti, la proposta in esame è volta a consentire l'immissione in ruolo a valere sul contingente autorizzato per l'anno scolastico 2025/2026 anche degli aspiranti inseriti nelle graduatorie pubblicate dopo il 31 agosto 2025, al fine del conseguimento degli obiettivi previsti dal PNRR.

Sottolinea che la proposta consente l'utilizzo, per le sole procedure assunzionali relative al 2025/2026, delle graduatorie pubblicate entro il 10 dicembre 2025 in modo da consentire la gestione delle operazioni di reclutamento entro il 31 dicembre 2025. La proposta, pertanto, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Per i posti da assegnare ai vincitori dei concorsi PNRR, nel periodo compreso tra l'inizio delle lezioni e la data di assunzione in ruolo, si prevede che essi saranno temporaneamente ricoperti mediante il ricorso a contratti a tempo determinato, utilizzando le graduatorie di istituto.

Evidenzia che la stipula dei predetti contratti da parte delle istituzioni scolastiche non determina oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica in quanto alla copertura finanziaria si provvede mediante l'utilizzo di quota parte delle risorse finanziarie già autorizzate per l'assunzione dei docenti, a decorrere dal 1° settembre 2025.

Tali contratti a tempo determinato, attesa la natura eccezionale della previsione legata alla necessità di completare, entro il 31 dicembre, l'iter procedurale volto alla immissione in ruolo dei docenti secondo quanto previsto dall'obiettivo del PNRR, saranno retribuiti attraverso il canale del cedolino unico utilizzato per il pagamento delle supplenze fino al termine delle lezioni. Rileva che atteso che i tempi di conclusione delle procedure concorsuali potranno essere diversi tra le Regioni, per tali contratti a tempo determinato viene prevista dalla norma una condizione risolutiva espressa al momento dell'assunzione in servizio dei docenti a seguito delle procedure assunzionali e, comunque, si prevede che gli stessi non potranno avere una durata eccedente la data del 31 dicembre 2025.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica non espone valori.

Al riguardo, considerato tenore essenzialmente ordinamentale delle disposizioni, i cui effetti sembrerebbero rientrare nei limiti delle facoltà assunzionali previste dalla legislazione vigente, non ci sono osservazioni.

Nulla da osservare in particolare sul comma 1, posto che l'intervento normativo si limita a prevedere la possibilità di coprire i posti rimasti vacanti e disponibili, a valle dell'espletamento delle procedure concorsuali, in una misura non superiore al 30% dei posti banditi, mediante utilizzo dei soggetti che abbiano superato le prove dei concorsi PNRR, ma che per punteggio non siano rientrati nella graduatoria dei vincitori.

Nulla da osservare sul comma 2, capoverso comma 3-ter, laddove si prevede l'istituzione di un elenco generale in ciascuna regione utilizzabile esclusivamente per i posti rimasti vacanti e disponibili a seguito delle immissioni in ruolo ai sensi dei concorsi ordinari, dal momento che la disposizione, di natura ordinamentale, opera

esclusivamente su posti già banditi. Analogamente sul capoverso comma 3-*quater*, ritenuto il carattere ordinamentale della disposizione, che consente l'anticipata individuazione, rispetto all'inizio dell'anno scolastico, delle eventuali rinunce agli incarichi, in modo tale da consentire la tempestiva individuazione dei posti vacanti e disponibili, nulla da osservare.

Anche sul comma 3, che modifica le modalità del calcolo dell'arrotondamento che determina la ripartizione dei posti di docente vacanti e disponibili nelle scuole secondarie, da assegnarsi alle graduatorie di merito della procedura del 2018 e del 2020, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, non ci sono osservazioni.

Infine sul comma 4, dal momento che la RT assicura che la norma riveste natura meramente procedurale e che interviene nell'ambito delle facoltà assunzionali già previste ai sensi della legislazione vigente, consentendo l'utilizzo, per le sole procedure assunzionali relative all'anno scolastico 2025/2026, delle graduatorie pubblicate entro il 10 dicembre 2025, e prevedendo che la stipula dei contratti a tempo determinato ivi richiamati sia soggetta a condizione risolutiva espressa, al momento dell'assunzione in servizio dei docenti a seguito delle procedure assunzionali a t. d. e, comunque, con durata massima fino al 31 dicembre 2025, nulla da osservare.

Articolo 3

(Rimodulazione delle risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza assegnate al Ministero dell'istruzione e del merito)

Il comma 1 stabilisce che al fine di assicurare le risorse occorrenti al completamento dell'Investimento 1.1 della Missione 4, Componente 1 del PNRR, denominato «*Piano asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia*», il Ministero dell'istruzione e del merito provveda ad emanare un nuovo bando per la selezione delle progettualità necessarie al conseguimento dell'obiettivo finale della citata misura, nonché a procedere allo scorrimento delle graduatorie ancora disponibili all'esito della procedura già avviata nell'ambito dell'attuazione della stessa (ai sensi dell'articolo 11 del decreto-legge 15 settembre 2023, n. 123). E' poi stabilito che il Ministero dell'istruzione e del merito utilizzi ai fini indicati una quota delle risorse disponibili sugli altri investimenti del PNRR di propria titolarità, fino a un importo massimo complessivo di 819.699.113,93 euro, dei quali:

- 205.999.113,93 euro a valere sull'Investimento 1.1 della Missione 2, Componente 3, denominato «*Costruzione di nuove scuole mediante la sostituzione di edifici*»;
- 114.700.000 euro a valere sull'Investimento 1.2 della Missione 4, Componente 1, denominato «*Piano di estensione del tempo pieno*»;
- 499.000.000 euro a valere sull'Investimento 3.3 della Missione 4, Componente 1, denominato «*Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'edilizia scolastica*».

Il comma 2 autorizza il Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato ad apportare le conseguenti modifiche al decreto di assegnazione delle risorse del PNRR (si tratta del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 6 agosto 2021, e dell'allegata tabella, poi più volte modificati), nonché a provvedere alle eventuali compensazioni delle partite contabili.

Il comma 3 reca la clausola di invarianza ivi prevedendo che all'applicazione delle disposizioni non debbano derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

La RT esordisce assicurando che l'articolo non comporta nuovi o maggiori oneri, in quanto le risorse aggiuntive previste per l'indizione del nuovo bando per asili nido sono risorse RRF, già riconosciute al Ministero dell'istruzione e del merito a seguito della revisione del PNRR avvenuta con decisione del Consiglio dell'8 dicembre 2023 ai fini del raggiungimento degli obiettivi previsti e rientrano nel limite delle risorse assegnate al medesimo Ministero dell'istruzione e del merito, titolare delle misure del PNRR, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 3 maggio 2024, senza alterare la composizione tra progetti in essere e nuovi progetti.

A tal fine, è previsto che il Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato è autorizzato ad apportare le conseguenti modifiche al decreto di assegnazione delle risorse del PNRR, nonché a provvedere alle eventuali compensazioni delle partite contabili.

La relazione illustrativa aggiunge che la procedura, avviata ai sensi dell'articolo 11 del decreto-legge 15 settembre 2023, n. 123, è stata indetta con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 30 aprile 2024, n. 79 per gli interventi e i comuni che hanno aderito all'avviso pubblico prot. n. 68047 del 15 maggio 2024 e che all'esito della precedente procedura selettiva, residuano ancora allo stato n. 37 interventi.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica non espone valori.

Al riguardo, per i profili di quantificazione, con riferimento al nuovo bando per la selezione delle progettualità necessarie al conseguimento dell'obiettivo finale della misura del PNRR "Piano asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia", nonché allo scorrimento delle graduatorie ancora disponibili, andrebbero forniti ulteriori elementi informativi circa i progetti che potranno essere finanziati con le risorse previste dalla norma e se queste consentiranno il pieno raggiungimento dell'obiettivo. A tale proposito la relazione illustrativa menziona 37 progetti che sarebbero ancora da realizzare all'esito della precedente procedura selettiva. Trattandosi comunque di risorse previste entro un limite massimo per fabbisogni rimodulabili, non ci sono osservazioni.

Quanto alle risorse disponibili sugli altri investimenti che vengono destinate alla nuova finalità, andrebbe chiarito se il loro trasferimento non determini rischi per il conseguimento degli obiettivi da cui le risorse sono tratte e per il completamento dei

progetti già avviati: “Costruzione di nuove scuole”⁵, “Piano di estensione del tempo pieno”⁶, “Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell’edilizia scolastica”⁷.

Infine, poiché alle norme non sono ascritti effetti sui saldi, andrebbe confermato che le spese già scontate sui saldi di finanza pubblica nel quadro tendenziale a legislazione vigente possano essere riallocate su nuovi progetti senza alterare i coefficienti di impatto sui saldi già previsti.

Articolo 4

(Disposizioni urgenti per l’attuazione della riforma 4.1, Missione 1, Componente 3 del Piano nazionale di ripresa e resilienza, relativa alla professione di guida turistica)

Il comma 1, al fine di assicurare l’attuazione della riforma delle guide turistiche, prevista dalla riforma 4.1 «Ordinamento delle professioni delle guide turistiche», Missione 1, Componente 3, del PNRR, finalizzata a regolamentare i principi fondamentali della professione di guida turistica e a standardizzare i livelli di prestazione del servizio su tutto il territorio nazionale, modificando l’articolo 4, comma 4, della legge n. 190 del 2023, eleva da 170.000 euro annui a decorrere dall’anno 2025 a 1.431.000 euro per l’anno 2025, a 862.720 euro per l’anno 2026 e a 1.005.000 euro annui a decorrere dall’anno 2027 l’autorizzazione di spesa per fronteggiare le spese relative all’esame di abilitazione alla professione di guida turistica.

Il comma 2 provvede alla copertura degli oneri derivanti dall’attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, pari complessivamente a 1.261.000 euro per l’anno 2025, a 692.720 euro per l’anno 2026 e a 835.000 euro annui a decorrere dall’anno 2027, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero del turismo.

La RT afferma che la disposizione riguarda l’esame di abilitazione all’esercizio della professione di guida turistica, indetto, con cadenza almeno annuale, dal Ministero del turismo e consistente in una prova scritta, una orale e una tecnico-pratica.

Il richiamato articolo 4 della legge n. 190 del 2023 ha autorizzato, per l’espletamento dell’esame di abilitazione, una spesa pari a 300.000 euro per l’anno 2024 e a 170.000 euro a decorrere dall’anno 2025, oneri coperti ai sensi del successivo articolo 14 della medesima legge.

⁵ La misura è stata finanziata per un importo complessivo per 1 mld di euro mentre il totale dei finanziamenti richiesti dagli enti locali ha superato i 3 miliardi di euro (3.171 milioni per 543 candidature pervenute). Cfr. Ministero per gli affari europei, il Sud e le politiche di coesione, VI Relazione sullo stato di attuazione del PNRR, pagina 202.

⁶ La misura è stata finanziata inizialmente per circa 1 miliardo di euro, incrementati di ulteriori 114 milioni di euro. Con il decreto ministeriale n. 113/2024 si è previsto un piano di investimento per tale finalità pari a circa 515 milioni di euro. Cfr. Ministero per gli affari europei, il Sud e le politiche di coesione, VI Relazione sullo stato di attuazione del PNRR, doc. cit., pagine 207-208.

⁷ Nella VI relazione sullo stato di attuazione del PNRR si legge che “in seguito alle dinamiche inflattive e dell’aumento dei costi nell’edilizia, la misura è stata oggetto di revisione da parte della Commissione europea sia in ordine al *target* che al *costing* dell’intervento. Il *target* è stato riparametrato sulla base dell’incremento dei costi e del calcolo effettivo relativo ai nuovi posti, non oggetto di ristrutturazione/messa in sicurezza Cfr. Cfr. Ministero per gli affari europei, il Sud e le politiche di coesione, VI Relazione sullo stato di attuazione del PNRR, doc. cit., pagine 204 -205.

Inoltre, l'articolo 28 del decreto del Ministro del turismo 26 giugno 2024, n. 88 (“Regolamento recante disposizioni applicative per l’attuazione degli articoli 4, 5, 6, 7, 12 e 14 della legge 13 dicembre 2023, n. 190”) ha stabilito che i “soggetti interessati a partecipare all’esame di abilitazione all’esercizio della professione di guida turistica sono tenuti a un versamento di un contributo alle spese di espletamento delle procedure d’esame, stabilito in euro 10”.

Nel corso dell’anno 2024 è stata quindi stipulata la convenzione, tra il Ministero del turismo e FORMEZ, per la realizzazione del Progetto “Servizi di assistenza nell’organizzazione e gestione dell’esame di abilitazione all’esercizio dell’attività di guida turistica e della prova attitudinale per l’esercizio della professione di guida turistica per il biennio 2024-2025”.

La convenzione prevedeva, per l’espletamento del primo esame, un onere complessivo a carico del Ministero del turismo pari a 300.000 euro (così come previsto dall’articolo 4, comma 4), tenendo conto di una previsione stimata di 3.000 candidature per il biennio 2024-2025.

Senonché, a seguito della pubblicazione del Bando sul portale del reclutamento inPA in data 28 gennaio 2025, con termine di presentazione delle domande alla data del 27 febbraio 2025, si è riscontrato che il numero effettivo delle candidature è stato pari a 29.228 unità, pari a dieci volte la previsione stimata.

Si è pertanto reso necessario richiedere nuovamente a FORMEZ di predisporre un nuovo prospetto dei costi, sulla base delle candidature effettive presentate per il primo esame di abilitazione.

FORMEZ, nel predisporre il nuovo piano dei costi, ha tenuto conto di 30.000 candidati per l’effettuazione della prova scritta in sede unica, ipotizzando, poi, un numero pari a 15.000 candidati per la prova orale, sempre in sede unica, prevedendo l’istituzione di 10 sottocommissioni. La numerosità dei candidati, contestualmente alla complessità dell’esame, che prevede tre prove, rende necessaria, infatti, l’istituzione di dieci sottocommissioni che lavorino parallelamente per l’espletamento delle prove.

Si riporta, di seguito, il prospetto predisposto da FORMEZ e dalla Direzione Generale Controllo, Regolamentazione, Acquisti, Formazione e Professioni Turistiche del Ministero del turismo.

Esame guide per 30.000 candidati primo anno sede unica con ipotesi dimezzamento orali 15.000 con 10 sottocommissioni

MACRO VOCI DI SPESA	Totale
A) Progettazione dell'intervento	7.500,00
B) Servizi per la ricezione delle domande	35.000,00
C) Servizi prova scritta	1.100.000,00
C1 Affidamento servizio Global Service – prove scritte	660.000,00
C2 Servizi prove selettive	80.000,00
C3 Commissioni e componenti aggiuntivi lingue straniere	360.000,00
D) Servizi prova orale	500.000,00
D1 Affidamento servizio Global Service	200.000,00
D2 Servizi prove orali	200.000,00
D3 Commissioni e componenti aggiuntivi lingue straniere	100.000,00
E) Attività e servizi trasversali	88.000,00
TOTALE COSTI SELEZIONE	1.730.500,00
TOTALE GENERALE	1.730.500,00
costo <i>pro capite</i>	57,68

L'incremento del numero dei candidati, pari a dieci volte la stima iniziale, ha conseguentemente determinato un aumento dei costi generali, pari a circa sei volte la stima iniziale degli stessi.

Alla luce di quanto sopra è stato quantificato, per l'espletamento delle procedure del primo esame di abilitazione per il biennio 2024-2025, un costo complessivo pari a 1.731.000 euro.

Si è reso, di conseguenza, necessario intervenire sul testo dell'articolo 4, comma 4, prevedendo, per l'anno 2025, un onere a carico della finanza pubblica pari a 1.431.000 euro.

Infatti, ai fini della quantificazione del suddetto onere, sono stati sottratti i 300.000 euro già stanziati, per l'anno 2024, e coperti dalla disposizione vigente [art. 4, co. 4, e art. 14, co. 1, lett. a)], nonché già impegnati per la fase attuativa dell'esame attualmente in corso.

Ai fini della copertura finanziaria, occorrerà, quindi, provvedere per 1.261.000 euro per l'anno 2025, in quanto la legge n. 190 del 2023, attualmente in vigore, già prevede una copertura finanziaria per l'anno 2025 pari a 170.000 euro.

Con riferimento alle procedure d'esame successive alla prima è stato stimato, in via prudenziale, un numero di candidature pari a 15.000 partecipanti ed è stato richiesto a FORMEZ di predisporre un conseguente piano dei costi.

FORMEZ ha quindi tenuto conto di 15.000 candidati per la realizzazione delle prove d'esame, sempre in sede unica, prevedendo, anche in questo caso, l'istituzione di 10 sottocommissioni. Appare, infatti, estremamente plausibile, a regime, una sostenuta partecipazione anche nell'ipotesi di un abbattimento dal secondo anno del 50% delle candidature.

Si riporta, di seguito, il prospetto predisposto da FORMEZ e dalla Direzione Generale Controllo, Regolamentazione, Acquisti, Formazione e Professioni Turistiche del Ministero del turismo.

Esame guide per 15.000 candidati a decorrere dal secondo anno sede unica

MACRO VOCI DI SPESA	Totale
A) Progettazione dell'intervento	5.000,00
B) Servizi per la ricezione delle domande	23.333
C) Servizi prova scritta	733.333
C1 Affidamento servizio Global Service – prova scritta	440.000
C2 Servizi prova scritta	53.333
C3 Commissioni e componenti aggiuntivi lingue straniere	240.000
D) Servizi prova orale	334.000
D1 Affidamento servizio Global Service	133.333
D2 Servizi prove orali	133.333
D3 Commissioni e componenti aggiuntivi lingue straniere	66.667
D) Attività e servizi trasversali	58.667
TOTALE COSTI SELEZIONE	1.154.333
TOTALE GENERALE	1.154.333
costo <i>pro capite</i>	76,96

Anche in questo caso, l'incremento del numero dei candidati ha conseguentemente determinato un aumento dei costi generali.

È stato, pertanto, quantificato, per l'espletamento delle procedure relative agli esami di abilitazione successivi al primo, e quindi a decorrere dall'anno 2026, un costo complessivo stimato in via prudenziale pari a 1.154.333 euro.

Al fine di quantificare l'onere a carico della finanza pubblica, occorre distinguere l'annualità 2026 da quelle a decorrere dall'anno 2027.

Infatti, con riferimento all'anno 2026, occorre sottrarre al costo complessivo individuato da FORMEZ e dalla Direzione Generale Controllo, Regolamentazione, Acquisti, Formazione e Professioni Turistiche del Ministero del turismo, pari, come detto, a euro 1.155.000, la quota di 292.280 euro (versata dai 29.228 candidati), derivante dal contributo corrisposto dai candidati all'atto di iscrizione all'esame attualmente in corso, versato all'entrata del bilancio dello Stato per essere successivamente riassegnato ad apposito capitolo di spesa dello stato di previsione del Ministero del turismo, ai sensi dell'articolo 14, comma 2, della suddetta legge n. 190 del 2023, e impegnato e utilizzato per coprire i costi relativi all'anticipo della sessione di esame successiva.

Pertanto, l'onere a carico della finanza pubblica relativo all'anno 2026 è pari a euro 862.720 (1.155.000 – 292.280).

Ai fini della copertura finanziaria, occorrerà, quindi, provvedere per 692.720 euro per l'anno 2026, in quanto la legge n. 190 del 2023, attualmente in vigore, già prevede una copertura finanziaria per l'anno 2026 pari a 170.000 euro.

Invece, per le annualità a decorrere dal 2027, occorre sottrarre al costo complessivo individuato da FORMEZ e dalla Direzione Generale Controllo, Regolamentazione, Acquisti, Formazione e Professioni Turistiche del Ministero del turismo, pari, come detto, a 1.155.000 euro annui, la quota di 150.000 euro annui (versata dai 15.000 candidati stimati), derivante dal contributo corrisposto dai medesimi candidati all'atto di iscrizione all'esame, versato all'entrata del bilancio dello Stato per essere successivamente riassegnato ad apposito capitolo di spesa dello stato di previsione del Ministero del turismo, ai sensi dell'articolo 14, comma 2, della suddetta legge n. 190 del 2023, e impegnato e utilizzato per coprire i costi relativi all'anticipo della sessione di esame successiva.

Pertanto, l'onere a carico della finanza pubblica, a decorrere dall'anno 2027, è pari a euro 1.005.000 annui (1.155.000 – 150.000).

Ai fini della copertura finanziaria, occorrerà, quindi, provvedere per 835.000 euro annui a decorrere dall'anno 2027, in quanto la legge n. 190 del 2023, attualmente in vigore, già prevede una copertura finanziaria a decorrere pari a 170.000 euro.

Tutte le suddette coperture sono disposte mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di parte corrente, all'uopo utilizzando l'accantonamento del Ministero del turismo, che presenta le occorrenti disponibilità.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica ascrive alle norme i seguenti effetti:

(milioni di euro)

Co.	Descrizione	e/s	nat	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
				2025	2026	2027	2025	2026	2027	2025	2026	2027
1	Esame di abilitazione all'esercizio della professione di guida turistica	S	C	1,3	0,7	0,8	1,3	0,7	0,8	1,3	0,7	0,8
2	Riduzione Tabella A – TURISMO	S	C	-1,3	-0,7	-0,8	-1,3	-0,7	-0,8	-1,3	-0,7	-0,8

Al riguardo, si prende preliminarmente atto delle ricostruzioni riportate relative ai costi complessivi lordi stimati per le sessioni di esame con 30.000 (per il 2025, già in corso) e 15.000 (a regime) candidati. Esse appaiono sufficientemente analitiche, realistiche, coerenti fra loro e con gli oneri quantificati ipotizzando nella RT alla legge n. 190 del 2023 una platea di candidati pari a circa 3.000 soggetti.

Tuttavia, si osserva che l'ipotesi di 15.000 candidati a regime potrebbe risultare sottostimata, perlomeno nei primi anni, proprio considerando le assunzioni della RT. Infatti, poiché la stessa RT ipotizza che 15.000 candidati non supereranno la prova scritta dell'esame in corso, appare verosimile che gran parte di tali candidati riproporranno domanda per l'esame dell'anno prossimo, anche alla luce dell'esiguità del contributo obbligatorio, a cui andrà aggiunto un flusso di nuovi candidati, seppure contenuto. In sostanza la quantificazione della platea dei partecipanti all'esame del 2026 – con conseguenti riflessi sugli oneri complessivi – potrebbe risultare sottostimata.

Con il passare degli anni e il progressivo riassorbimento di tali soggetti, destinati in parte a superare l'esame e in parte a rinunciarvi, il flusso a regime dovrebbe ridursi, senza potersi anzi escludere un suo attestarsi su livelli inferiori a quello stimato.

In ogni caso l'onere resta configurato come limite massimo di spesa.

Si prende altresì atto dell'utilizzo, ai fini di copertura dell'onere lordo per il 2025, dei 300.000 euro stanziati per il 2024, in relazione ai quali la RT espressamente asserisce che essi sono già impegnati proprio per la fase attuativa dell'esame attualmente in corso.

Nulla da osservare, a partire dai costi complessivi e in ottica meramente algebrica, sulle necessità integrative di copertura indicate dalla RT e predisposte dal comma 2, che utilizzano le risorse già stanziare e gli introiti derivanti dal contributo di 10 euro a carico dei candidati dell'esame precedente.

Sul punto, si osserva tuttavia che l'utilizzo di tale contributo, che viene previsto di fatto a parziale copertura dei costi dell'esame dell'anno successivo a quello per il quale viene versato, non sembra del tutto conforme a quanto disposto dall'articolo 14, comma 2, della legge n. 190 del 2023, non modificato dal testo in esame, dal cui tenore letterale si evince che il contributo a carico dei soggetti interessati concorre alla copertura integrale dei relativi oneri (cioè degli oneri dell'esame per cui è versato). Peraltro per gli oneri del primo esame il concorso del contributo individuale risulterebbe inesistente.

Un chiarimento andrebbe poi fornito circa la durata temporale di ciascuna sessione di esame di abilitazione, in particolare per confermare che la sessione in corso, pur a fronte di 30.000 candidati, possa concludersi entro il 2025, al fine di escludere una sovrapposizione di oneri nel 2026 tra parte di quelli inerenti alla sessione già bandita e quelli inerenti alla successiva sessione prevista per il 2026. Nei successivi anni invece le eventuali sovrapposizioni potrebbero tendere a neutralizzarsi dal punto di vista finanziario.

CAPO II

MISURE URGENTI IN MATERIA DI ISTRUZIONE E MERITO E PER L'AVVIO DELL'ANNO SCOLASTICO 2025/2026

Articolo 5 *(Misure in materia di parità scolastica)*

Il comma 1 inserisce il comma 6-bis all'articolo 1 della L. n. 62/2000. Tale disposizione stabilisce che non può essere autorizzata l'attivazione di più di una classe terminale collaterale per ciascun indirizzo di studi già funzionante in una scuola paritaria. L'attivazione della classe collaterale di cui al primo periodo è subordinata alla notifica del provvedimento di autorizzazione dell'ufficio scolastico regionale, previa motivata richiesta del soggetto gestore, da presentarsi entro il 31 luglio precedente all'anno scolastico di riferimento.

Il comma 2 abroga una previsione che aveva fatto salve le disposizioni del testo unico in materia di istruzione facenti riferimento agli istituti tecnici e professionali, escludendole da un'abrogazione disposta in precedenza (articolo 13, comma 8-ter, del D.L. n. 7/2007).

Il comma 3 aggiunge tre ulteriori periodi al comma 4 dell'articolo 192 del testo unico in materia di istruzione (D.Lgs. n. 297/1994), mediante i quali si stabilisce che l'alunno o lo studente può sostenere

nello stesso anno scolastico, presso una scuola del sistema nazionale di istruzione, gli esami di idoneità per non più di due anni di corso successivi a quello per il quale ha conseguito l'ammissione per effetto di scrutinio finale. Se l'esame di idoneità si riferisce a due anni di corso, la commissione di esame è presieduta da un presidente esterno all'istituzione scolastica, nominato dall'ufficio scolastico regionale fra i dirigenti scolastici. Si demanda a un decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, adottato entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge in esame, la definizione delle tempistiche e delle modalità di svolgimento degli esami di idoneità, nonché le misure di vigilanza per garantirne il corretto svolgimento. Per la partecipazione alla commissione di esame di cui al comma in esame non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.

Il comma 4, lettera a), abroga la disposizione che aveva chiamato l'allora Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca a predisporre un Piano per la dematerializzazione delle procedure amministrative in materia di istruzione, università e ricerca e dei rapporti con le comunità dei docenti, del personale, studenti e famiglie. La lettera b) rinvia a decorrere dall'anno scolastico successivo alla data di entrata in vigore del provvedimento in esame l'applicazione alle scuole paritarie, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, delle disposizioni sulla redazione della pagella elettronica degli alunni, sulla messa a disposizione della stessa alle famiglie sul web o tramite posta elettronica o altra modalità digitale nonché sull'adozione dei registri on line e l'invio delle comunicazioni agli alunni e alle famiglie in formato elettronico. Tale lettera prevede altresì che le scuole paritarie del primo e del secondo ciclo di istruzione adottano, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, il protocollo informatico, a decorrere dall'anno scolastico successivo alla data di entrata in vigore del provvedimento in esame.

La RT conferma che l'articolo 5 reca misure in materia di parità scolastica. Nello specifico, le disposizioni di cui al comma 1 sono volte a meglio definire i requisiti richiesti per il corretto riconoscimento dello status di parità a singole classi che le scuole non statali richiedano di attivare

NUMERO DELLE SCUOLE PARITARIE, RIFERITO ALL'ANNO SCOLASTICO 2023/2024: 11.669 ⁸	
n. 8.146	scuole dell'infanzia
n. 1.331	scuole primarie
n. 607	scuole secondarie di primo grado
n. 1.585	scuole secondarie di secondo grado
FONDI	
I fondi complessivamente destinati nell'anno 2024 alle scuole paritarie sono € 703.730.089 di cui:	
<ul style="list-style-type: none"> • € 500.330.089,00 sul cap. 1477 piano gestionale 1, "Contributi alle scuole paritarie comprese quelle della Valle D'Aosta", a favore delle scuole paritarie di ogni ordine e grado; • € 113.400.000,00 sul cap. 1477 piano gestionale 2, "Contributi alle scuole paritarie di cui alla legge 10 marzo 2000, n. 62, in proporzione agli alunni con disabilità", destinati agli allievi diversamente abili; • € 90.000.000,00 sul capitolo di spesa 1477, piano gestionale 9, "Contributo a favore delle scuole dell'infanzia paritarie", a favore esclusivamente delle scuole dell'infanzia paritarie. 	

Assicura che tale disposizione legislativa ha natura meramente ordinamentale, e, pertanto, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Sulla disposizione di cui al comma 2, rileva che questa ha l'effetto di ripristinare, mediante l'abrogazione dell'articolo 13, comma 8-ter, del decreto-legge 31 gennaio

⁸ Dati in possesso della Direzione generale per i sistemi informativi e la statistica del Ministero dell'istruzione e del merito.

2007, n. 7, l'abrogazione totale di alcune norme del decreto legislativo n. 297 del 1994, già disposta dall'articolo 31, comma 2, del decreto legislativo n. 226 del 2005.

Tale disposizione legislativa ha natura meramente ordinamentale, e, pertanto, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Quanto alle disposizioni di cui al comma 3, evidenzia che sono volte a consentire il corretto svolgimento degli esami di idoneità presso le istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione. La norma, infatti, si limita a demandare a un decreto del Ministro dell'istruzione e del merito la definizione delle modalità di svolgimento di questi esami e tale decreto potrà stabilire che il presidente esterno sia nominato dall'USR fra i dirigenti scolastici del secondo ciclo di istruzione.

Assicura che all'attuazione della presente disposizione si provvede mediante le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza pertanto, comportare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato. Si specifica, inoltre, che per la partecipazione alla commissione di esame di cui al presente comma non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.

Le disposizioni di cui al comma 4 sono volte a rendere effettiva e generalizzata l'adozione di strumenti di dematerializzazione delle procedure amministrative delle scuole e degli adempimenti concernenti i rapporti tra le scuole e le famiglie (lettera a), precisando espressamente che l'utilizzo della pagella elettronica, del registro *on line* e del protocollo informatico è obbligatorio (anche) per le scuole paritarie, che vi provvedono con oneri a proprio carico (lettera b).

Pertanto, evidenzia che le disposizioni di cui al presente comma non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica non espone valori.

Al riguardo, per i profili di quantificazione del comma 3, pur prendendo atto della espressa esclusione di compensi e/o rimborsi, andrebbero fornite conferme in merito alla effettiva possibilità che - in relazione alla chiamata a presiedere i lavori della commissione incaricata allo svolgimento degli esami di idoneità presso istituti paritari - sia affidato l'incarico ad un presidente esterno, nominato dall'USR fra i dirigenti scolastici del secondo ciclo di istruzione, potendo l'Amministrazione scolastica avvalersi delle sole risorse umane previste in organico.

Per le restanti disposizioni, convenendo con la RT in merito al loro carattere ordinamentale, nulla da osservare.

Articolo 6 **(Misure urgenti in materia di welfare studentesco)**

L'articolo dispone l'incremento di 1 milione di euro, per l'anno 2025, e di 3 milioni di euro, per ciascuno degli anni 2026 e 2027, della dotazione dello stanziamento per la fornitura, gratuita o semigratuita, dei libri di testo a favore degli alunni che adempiono l'obbligo scolastico in possesso dei requisiti richiesti. La dotazione, per effetto di tale incremento, risulta pari, complessivamente, a 137 milioni di euro per il 2025, e a 139 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027⁹.

A tal fine novella l'articolo 23 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, inserendo il comma 5-ter, in cui si stabilisce che l'autorizzazione di spesa di cui al comma 5 sia incrementata di 1 milione di euro per l'anno 2025 e di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, a cui si provvede:

- a) quanto a 1 milione di euro per l'anno 2025, a 2,8 milioni di euro per l'anno 2026 e a 3 milioni di euro per l'anno 2027, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione e del merito;
- b) quanto a 200.000 euro per l'anno 2026, mediante corrispondente riduzione del Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa di cui all'autorizzazione di spesa all'articolo 1 della legge 18 dicembre 1997, n. 440;
- c) quanto a 97.000 euro per l'anno 2026, mediante corrispondente riduzione del fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente, anche conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 1, comma 511, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ai fini della compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e indebitamento netto.

La RT conferma che la norma incrementa di 1 milione di euro, per l'anno 2025, e di 3 milioni di euro, per ciascuno degli anni 2026 e 2027, l'autorizzazione di spesa prevista dal primo periodo del richiamato comma 5, in materia di fornitura di libri di testo, a titolo parzialmente o totalmente gratuito, a favore degli alunni che adempiono l'obbligo scolastico e che siano in possesso dei requisiti richiesti. A tal riguardo, la novella prevede che, ai maggiori oneri:

- a) pari a 1 milione di euro per il 2025, 2,8 milioni per il 2026 e 3 milioni di euro per il 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione e del merito;
- b) pari a 200 mila euro per il 2026, si provvede, invece, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1 della legge del 18 dicembre 1997, n. 440;

⁹ Capitolo 2043 dello stato di previsione del MIM iscritto nel bilancio dello Stato per il triennio 2025-2027.

c) quanto a 97.000 euro per l'anno 2026, mediante corrispondente riduzione del fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente, anche conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 1, comma 511, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ai fini della compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e indebitamento netto.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica ascrive alle norme i seguenti effetti, in conto maggiori e minori oneri di spesa corrente e minori spese in conto capitale, nonché minori entrate tributarie correnti:

(milioni di euro)

Co.	Lett.	Descrizione	e/s	nat	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
					2025	2026	2027	2025	2026	2027	2025	2026	2027
		Incremento dell'autorizzazione di spesa di cui al c.5, art. 23, DL n. 95/2012 – welfare studentesco.	S	C	1,0	3,0	3,0	1,0	3,0	3,0	1,0	3,0	3,0
	a)	Riduzione Tabella A – MIM	S	C	-1,0	-2,8	-3,0	-1,0	-2,8	-3,0	-1,0	-2,8	-3,0
1		Riduzione del Fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa e per gli interventi perequativi di cui all'art.1, L. n. 440/1997	S	C		-0,2			-0,2			-0,2	
			E	TC					-0,1			-0,1	
	b)	Riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente, anche conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'art. 1, c. 511, della L. 296/2006	S	K					-0,1			-0,1	

Al riguardo, per i profili di quantificazione, trattandosi di autorizzazione di spesa predisposta come tetto massimo, non ci sono osservazioni.

Sui profili di copertura, con riferimento alla componente prevista dalla lettera b), attraverso cui si provvede a quota parte dell'onere previsto per il 2026, si conferma la presenza di risorse disponibili a valere sugli stanziamenti iscritti nel Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa del MIM¹⁰.

In merito al previsto ricorso al definanziamento per il 2026 del fondo per la compensazione degli effetti derivanti dall'attualizzazione dei contributi pluriennali iscritto nello stato di previsione del MEF, si rammenta che tale fondo registra una sola dotazione di cassa.

Quanto allo scrutinio degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica, dal momento che alla riduzione della dotazione del fondo per l'arricchimento dell'offerta

¹⁰ Capitolo 1282 dello stato di previsione del MIM, con una dotazione di 1,159 miliardi annui per il triennio 2025-2027, che risultano integralmente disponibili alla data del 7 aprile 2025. Cfr. Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della R.G.S., I.G.B., Sistema DATAMERT/RGS, interrogazione capitolo 1282 dello stato di previsione del MIM.

formativa sono associati effetti di minori entrate tributarie e contributive, andrebbero forniti i quadri di calcolo degli effetti previsti con l'indicazione delle aliquote applicate.

Articolo 7

(Disposizioni urgenti in materia di incarichi temporanei nelle scuole dell'infanzia paritarie)

L'articolo estende fino agli anni scolastici 2025/2026 e 2026/2027 la possibilità (in precedenza prevista fino all'a.s. 2024/2025) di conferire in via straordinaria incarichi temporanei per l'erogazione del servizio educativo nelle scuole dell'infanzia paritarie attingendo anche alle graduatorie degli educatori dei servizi educativi per l'infanzia, a condizione che si verifichi l'impossibilità di reperire, per i relativi incarichi in sostituzione, personale docente con il prescritto titolo di abilitazione. A tal fine novella l'articolo 2-ter, comma 1, primo periodo, del D.L. 22/2020. Il servizio prestato a seguito dei suddetti incarichi temporanei – come dispone lo stesso art. 2-ter, comma 1, secondo periodo, del D.L. 22/2020 – non è valido per gli aggiornamenti delle graduatorie di istituto delle scuole statali.

La RT ribadisce che l'articolo proroga per gli anni scolastici 2025/2026 e 2026/2027 la possibilità di conferire incarichi temporanei nelle scuole dell'infanzia “paritarie” attingendo anche alle graduatorie degli educatori in possesso di titolo idoneo e non comporta nuovi o maggiori oneri finanziari, in quanto non determina alcun aggravio di spesa, considerato che trattasi di incarichi temporanei nelle scuole dell'infanzia “paritarie” il cui personale è a carico dell'ente gestore.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica non espone valori.

Al riguardo, non ci sono osservazioni.

Articolo 8

(Disposizioni urgenti per la prevenzione dell'uso di sostanze stupefacenti, delle dipendenze comportamentali e del disagio giovanile)

L'articolo prevede che le risorse già previste per l'esercizio finanziario 2025 pari a 1 milione di euro iscritte sul Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, siano utilizzate per la definizione di percorsi di formazione e informazione destinati ai docenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado statali per la prevenzione dell'uso di sostanze stupefacenti, delle dipendenze comportamentali e del disagio giovanile. A tale fine le risorse sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate allo stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito.

La RT conferma che la norma dispone che risorse pari a 1 milione di euro, per l'esercizio finanziario 2025, iscritte sul Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri siano versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate allo stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito per la definizione di percorsi di formazione e informazione destinati ai docenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado statali per la

prevenzione dell'uso di sostanze stupefacenti e di comportamenti a rischio che possono portare allo sviluppo di dipendenze comportamentali nei giovani in età scolare.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica non espone valori.

Al riguardo, andrebbero fornite conferme in merito all'esistenza sul bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri delle relative disponibilità libere da impegni già perfezionati o in via di perfezionamento¹¹.

Articolo 9

(Misure urgenti in materia di procedure di reclutamento di funzionari del Ministero dell'istruzione e del merito)

L'articolo novella la disciplina del concorso pubblico per i funzionari da destinare agli uffici scolastici regionali autorizzato in favore del Ministero dell'istruzione e del merito dall'articolo 1, comma 568, della legge 30 dicembre 2024, n. 207. Le modifiche introdotte prevedono al comma 1 lo svolgimento del concorso su base territoriale e il supporto della commissione per l'attuazione del progetto di riqualificazione delle pubbliche amministrazioni (RIPAM) per l'espletamento della procedura.

Il comma 2 della norma stabilisce che ai maggiori oneri derivanti dallo svolgimento della procedura concorsuale con le modalità di cui al comma 1, pari a 1.620.000 euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche di cui all'articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

La RT evidenzia che l'articolo reca misure urgenti in materia di procedure di reclutamento di funzionari del Ministero dell'istruzione e del merito. In particolare, il comma 1, al punto 1), è volto a specificare che la procedura concorsuale per l'assunzione a tempo indeterminato, a decorrere dall'anno 2025, di 101 unità di personale non dirigenziale da inquadrare nell'Area dei funzionari del contratto collettivo nazionale di lavoro 2019-2021 – Comparto funzioni centrali, da destinare agli uffici scolastici regionali, è svolta su base territoriale. Tale scelta è volta a scongiurare l'elevato rischio di rinunce da parte di quei candidati che, nel caso di un'unica graduatoria nazionale, pur risultando vincitori, non riescano ad ottenere un posto nella regione di proprio interesse.

Al punto 2), si prevede, infatti, la possibilità di avvalersi, ai fini dell'attivazione e dello svolgimento del concorso su base territoriale, della Commissione per l'attuazione del Progetto di Riqualificazione delle Pubbliche Amministrazioni (RIPAM), prevista dall'articolo 35, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Tale previsione è motivata dalla necessità di garantire, in tempi brevi, l'efficiente svolgimento di una procedura concorsuale complessa e di rilevante impatto, in quanto volta al reclutamento di funzionari da destinare alle attività di supporto nella delicata materia degli affidamenti pubblici in tempo utile per il prossimo anno scolastico in occasione del quale verrà meno

¹¹ Cap. 776 del bilancio 2025-2027 della Presidenza del Consiglio dei ministri, con uno stanziamento per gli anni 2025 e 2026 di 4,75 milioni di euro e stanziamento nullo per l'anno 2027.

l'attuale deroga riconosciuta dall'ANAC per le nuove modalità di qualificazione quali stazioni appaltanti in capo alle scuole con conseguente necessità che tali oneri ricadano sugli USR, in conformità alla recente riorganizzazione ministeriale (DPCM 185 del 30 ottobre 2024).

Il comma 2 reca la norma di copertura relativa ai maggiori oneri conseguenti alla regionalizzazione della procedura concorsuale, rispetto alla originaria impostazione centralizzata. A tali oneri, pari a 1.620.000 euro per l'anno 2025, derivanti dallo svolgimento della procedura concorsuale di cui al comma 568, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche. Tale riduzione non pregiudica il regolare funzionamento delle istituzioni scolastiche. Al riguardo, si ricorda che, ai sensi del comma 569, la procedura concorsuale beneficia già di uno stanziamento pari a 200.000 euro, per l'anno 2025, cui si provvede mediante utilizzo delle risorse di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159. L'incremento delle spese stimate deriva dalla complessità della procedura concorsuale, dalla capillarità territoriale e dalla platea di potenziali candidati, la quale – sulla base dell'ultimo analogo concorso, volto al reclutamento di 304 funzionari – si stima in circa n. 55.000. I maggiori oneri sono, dunque, quantificati per la copertura dei seguenti costi, relativi ai servizi che si prevede saranno affidati a un soggetto esterno accreditato: implementazione del portale inPA per la raccolta delle candidature; predisposizione di una banca dati dei quesiti oggetto della prova sia tematici sia di lingua inglese; organizzazione e gestione della prova scritta (allestimento dei locali individuati per lo svolgimento della prova, predisposizione delle apparecchiature informatiche, identificazione dei candidati, vigilanza nelle sale d'esame, personale d'ausilio ai candidati bisognosi di supporto; assistenza alle commissioni di concorso per la valutazione titoli e stesura della graduatoria finale); supporto tecnico e organizzativo alla Commissione esaminatrice per lo svolgimento della prova scritta; accesso agli atti online da parte dei candidati.

Quanto all'impiego di 1.620.000 euro per l'anno 2025 tratti dal fondo di funzionamento delle istituzioni scolastiche, si fa presente che la sottrazione di risorse deve ritenersi sostenibile rispetto alle finalità del fondo, il cui livello di finanziamento resta, anche dopo questo utilizzo, comunque superiore rispetto alla recente serie storica, sotto riportata.

2022	2023	2024	2025
competenza	competenza	competenza	competenza
303.535.474,00	436.783.854,00	312.375.170,42	391.953.879,00

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica ascrive alle norme i seguenti effetti in conto maggiori/minori spese correnti:

(milioni di euro)

Co.	Descrizione	e/s	nat	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
				2025	2026	2027	2025	2026	2027	2025	2026	2027
1	Procedura concorsuale per l'assunzione a tempo indeterminato di 101 unità di personale non dirigenziale da inquadrare nell'Area dei funzionari del contratto collettivo nazionale di lavoro 2019-2021 – Comparto funzioni centrali, da destinare agli uffici scolastici regionali	S	C	1,6			1,6			1,6		
2	Riduzione del Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche, di cui all'art. 1, c. 601, L. n. 296/2006	S	C	-1,6			-1,6			-1,6		

Al riguardo, per i profili di quantificazione, si osserva preliminarmente che, in relazione alla procedura concorsuale in questione, la RT annessa alla legge di bilancio per l'anno 2025 si era limitata a segnalare che “per l'espletamento della procedura di reclutamento è autorizzata una spesa di euro 200.000, quantificata sulla base di procedure concorsuali precedenti”¹². Nel caso in esame la RT afferma che i maggiori oneri sono conseguenti alla regionalizzazione della procedura concorsuale, anche se poi elenca alcune tipologie di costi che non sembrerebbero direttamente connessi alla decentralizzazione, quali l'implementazione di un portale per la raccolta delle candidature, la predisposizione di una banca dati dei quesiti, l'accesso agli atti *on line* da parte dei candidati. Inoltre, poiché la RT afferma che l'incremento delle spese deriva anche dalla platea di potenziali candidati, andrebbe chiarito se vi sia un incremento rispetto alla platea che era stata stimata in sede di legge di bilancio 2025, evidenziando il relativo aumento dei costi. Inoltre, poiché la RT non fornisce indicazioni analitiche in merito ai distinti fabbisogni di spesa ipotizzabili per ciascuna delle voci indicate, andrebbero forniti ulteriori elementi informativi sui parametri e criteri considerati.

Quanto all'avvalimento della Commissione RIPAM, posto che questa si avvale di personale messo a disposizione dall'Associazione Formez PA, andrebbero fornite rassicurazioni in merito al fatto che tale Associazione possa dar luogo alle procedure di reclutamento avvalendosi delle sole risorse umane, finanziarie e strumentali già previste dalla legislazione vigente¹³.

In merito alla copertura a valere sulla dotazione del fondo di funzionamento delle istituzioni scolastiche¹⁴, considerate le rassicurazioni fornite dalla RT sulla sostenibilità delle risorse rispetto alle finalità del fondo¹⁵, nulla da osservare.

¹² Cfr. RT di passaggio annessa all'A.S. 1330, articolo 1, commi 568-569, pagina 173; Nota di lettura n.214, pagina 325.

¹³ Il Formez è destinatario di una assegnazione annua a carico del bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri per un importo di 17,1 milioni di euro nel 2025 (in corrispondenza al cap. 5200 dello stato di previsione del MEF, cap. 827 della PCM)

¹⁴ Capitoli nn. 1179;1183;1188;1195;1196;1204;2649 (Funzionamento delle istituzioni scolastiche statali del primo ciclo) e nn.1194;1217;2394;2749 (Funzionamento delle istituzioni scolastiche statali del secondo ciclo)

¹⁵ I capitoli 1195;1196;1204;2649;2394;2749 registravano alla data del 7 aprile scorso una disponibilità di competenza pari a complessivi 253 milioni di euro per il 2025. Cfr. Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della R.G.S., I.G.B., Sistema DATAMART/RGS, interrogazione capitoli MIM al 7 aprile 2025.

Non ci sono osservazioni riguardo allo scrutinio degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica.

Articolo 10
(Disposizioni urgenti per la promozione della internazionalizzazione degli ITS Academy – Piano Mattei)

L'articolo rinnova, anche per l'anno 2025, l'autorizzazione di spesa, già prevista per il 2024, pari ad 1 milione di euro, finalizzata all'ampliamento dell'offerta formativa connessa ai processi di internazionalizzazione degli istituti tecnologici superiori (ITS Academy), disposta nell'ambito del Piano Mattei. A tal fine, si novella il comma 2 dell'articolo 8 del decreto-legge 28 ottobre 2024, n. 160, prevedendo alla lettera b) la copertura dei relativi oneri di spesa mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma Fondi di riserva e speciali della missione Fondi da ripartire dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione e del merito.

La RT evidenzia che la disposizione si limita ad autorizzare anche per l'anno 2025 la spesa di 1 milione di euro per il potenziamento dell'internazionalizzazione degli ITS Academy nell'ambito del Piano Mattei. A tal riguardo, la novella prevede che agli oneri si provveda mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione e del merito.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica ascrive alle norme i seguenti effetti in conto maggiori spese in conto capitale e minori spese correnti:

(milioni di euro)

Co.	Let.	Descrizione	e/s	nat	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
					2025	2026	2027	2025	2026	2027	2025	2026	2027
1	a)	Promozione dei processi di internazionalizzazione degli ITS Academy nell'ambito del Piano Mattei – potenziamento strutture e laboratori	S	K	1,0			1,0			1,0		
	b)	Riduzione Tabella A – MIM	S	C	-1,0			-1,0			-1,0		

Al riguardo, per i profili di quantificazione, considerato che la norma è predisposta nella forma di un'autorizzazione di spesa da intendersi come tetto massimo per il 2025, nulla da osservare.

Si segnala che il prospetto riepilogativo mostra effetti simmetrici sui saldi, pur trattandosi di un maggior onere in conto capitale a valere su una minore spesa in conto corrente. Di norma infatti le spese in conto capitale registrano effetti di impatto articolati

su più annualità a ragione delle procedure di evidenza pubblica che regolano il perfezionamento degli impegni di spesa, influenzando sulla tempistica dei pagamenti.

Ultimi dossier del Servizio del Bilancio

Mar. 2025

[Nota di lettura n. 229](#)

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante modifiche al regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 settembre 2020, n. 165, concernente l'organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro dell'università e della ricerca e dell'organismo indipendente di valutazione della performance (**Atto del Governo n. 248**)

"

[Nota di lettura n. 230](#)

A.S. 1407: "Disposizioni per la partecipazione dei lavoratori alla gestione, al capitale e agli utili delle imprese" (Approvato dalla Camera dei deputati)

"

[Nota di lettura n. 231](#)

A.S. 1415: "Disposizioni in materia di economia dello spazio" (Approvato dalla Camera dei deputati)

"

[Nota di lettura n. 232](#)

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 15 marzo 2024, n. 29, recante disposizioni in materia di politiche in favore delle persone anziane (**Atto del Governo n. 254**)

"

[Nota di lettura n. 233](#)

A.S. 1425: "Conversione in legge del decreto-legge 19 marzo 2025, n. 27, recante disposizioni urgenti per le consultazioni elettorali e referendarie dell'anno 2025"

Apr. 2025

[Nota di lettura n. 234](#)

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 23 febbraio 2023, n. 27, recante attuazione della direttiva (UE) 2020/1057 che stabilisce norme specifiche per quanto riguarda la direttiva 96/71/CE e la direttiva 2014/67/UE sul distacco dei conducenti nel settore del trasporto su strada e che modifica la direttiva 2006/22/CE per quanto riguarda gli obblighi di applicazione e il regolamento (UE) n. 1024/2012 (**Atto del Governo n. 259**)

"

[Nota di lettura n. 235](#)

A.S. 1432: "Conversione in legge del decreto-legge 28 marzo 2025, n. 36, recante disposizioni urgenti in materia di cittadinanza"

"

[Nota di lettura n. 236](#)

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 23 febbraio 2023, n. 18, recante attuazione della direttiva (UE) 2020/2184, concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano (**Atto del Governo n. 260**)

"

[Nota di lettura n. 237](#)

A.S. 1388: "Disposizioni per la partecipazione italiana a Banche e a Fondi multilaterali di sviluppo"

"

[Nota di lettura n. 238](#)

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 2 marzo 2023, n. 19, in attuazione della direttiva (UE) 2019/2121 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, che modifica la direttiva (UE) 2017/1 132 per quanto riguarda le trasformazioni, le fusioni e le scissioni transfrontaliere (**Atto del Governo n. 258**)

"

[Nota di lettura n. 239](#)

A.S. 1433: "Introduzione del delitto di femminicidio e altri interventi normativi per il contrasto alla violenza nei confronti delle donne e per la tutela delle vittime"

"

[Documentazione di finanza pubblica n. 15/1](#)

Documento di finanza pubblica 2025 – **Doc. CCXL, n. 1**

"

[Documentazione di finanza pubblica n. 15/2](#)

Documento di finanza pubblica 2025 – **Doc. CCXL, n. 1**